


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 ottobre 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 17.

Intervento straordinario a favore delle aziende vitivinicole del comune di Sgurgola e della contrada Villa Magna di Anagni danneggiate dall'effetto combinato delle gelate dell'anno 1984-1985 e dalla siccità verificatasi nel periodo estivo-autunnale del 1985. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 18.

Tutela di alcune specie della fauna minore. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 19.

Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali del Lazio. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 20.

Modificazione alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, concernente: «Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari» ed abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1988, n. 21.

Interventi a favore dell'agriturismo Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1988, n. 22.

Contributo regionale a favore dell'osservatorio astronomico di Campocattino Pag. 9

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1988, n. 23.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1986, n. 21, concernente: «Contributi in favore di autotrasportatori artigiani di cose per conto di terzi». Pag. 9

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1988, n. 7.

Modifiche ed integrazioni dell'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 4, riguardante: «Criteri in materia di autorizzazione alla installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77». Pag. 10

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1988, n. 8.

Norme in materia di polizia locale Pag. 10

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1988, n. 9.

Interventi straordinari per gli itinerari delle nevi Pag. 14

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1988, n. 10.

Norme per il controllo delle nomine di competenza regionale. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1988, n. 11.

Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e strumentali. Norme per il funzionamento dell'organo di controllo. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1988, n. 12.

Integrazione all'art. 7, atti sottoposti a controllo successivo della legge regionale: «Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e strumentali. Norme per il funzionamento dell'organo di controllo», approvata dal consiglio regionale con delibera n. 478 del 9 febbraio 1988 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1988, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32, concernente: Interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialità, allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualità della vita. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1988, n. 14.

Bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1988 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 15.

Interventi a favore dell'apicoltura Pag. 23

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, istitutiva dell'ente di sviluppo agricolo in Basilicata Pag. 26

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 17.

Interventi per la valorizzazione dell'attività di acquacoltura. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 1987, n. 8, concernente agevolazioni finanziarie e creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole. Pag. 28

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1988, n. 19.

Interventi straordinari per favorire l'accesso alla proprietà agli appartenenti alle forze di polizia ed alle forze armate. Pag. 29

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1988, n. 20.

Disciplina delle case di cura private-recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986. Pag. 30

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 17.

Intervento straordinario a favore delle aziende vitivinicole del comune di Sgurgola e della contrada Villa Magna di Anagni danneggiate dall'effetto combinato delle gelate dell'anno 1984-1985 e dalla siccità verificatasi nel periodo estivo-autunnale del 1985.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A favore delle aziende vitivinicole del comune di Sgurgola e della contrada Villa Magna di Anagni che, a causa dell'effetto combinato delle gelate dell'inverno 1984/1985 e della prolungata siccità verificatasi nel periodo estivo-autunnale del 1985, hanno subito una diminuzione del prodotto, la Regione, al fine di sopperire al conseguente mancato reddito, concede un contributo in conto capitale nella misura di L. 20.000 per ogni quintale di uva prodotta in meno rispetto alla produzione ordinaria della zona, tenendo conto dello stato produttivo dei singoli vigneti.

Art. 2.

1. Le domande di concessione del contributo di cui al precedente articolo devono essere presentate in carta libera al settore decentrato dell'agricoltura di Frosinone, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lazio del decreto del presidente della giunta regionale di individuazione delle zone interessate e già accertate dal settore decentrato competente.

2. Alla concessione e liquidazione dei contributi in conto capitale, si provvederà con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consultiva permanente all'agricoltura e sulla base dei verbali di accertamento del settore decentrato dell'agricoltura di Frosinone.

Art. 3.

1. La spesa complessiva per l'applicazione della presente legge, prevista in lire 180 milioni, graverà sullo stanziamento di pari importo che viene attribuito al capitolo di nuova istituzione nel bilancio 1988, n. 01957 denominato «Interventi straordinari a favore delle aziende vitivinicole del comune di Sgurgola e della contrada Villa Magna di Anagni danneggiate dalle gelate dell'inverno 1984-1985 e dalla siccità del 1985».

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante analoga riduzione dello stanziamento del capitolo n. 29801, elenco n. 4, lettera f), del bilancio 1987, ai sensi dell'articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 2 aprile 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 marzo 1988.

88R0779

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 18.

Tutela di alcune specie della fauna minore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione persegue il fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica minore e del loro habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.

Art. 2.

Nelle more dell'approvazione di una normativa generale per il conseguimento della finalità di cui al precedente articolo, la Regione nell'ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.

Art. 3.

Per le specie elencate nel presente articolo è vietato:

- a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
- b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
- c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1;
- d) la distruzione o la raccolta di uova dell'ambiente naturale e la loro detenzione quand'anche vuote;
- e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Le specie di anfibi e rettili protette sono le seguenti:

- Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra gigliolii*);
- Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*);
- Tritone crestato (*Triturus cristatus carnifex*);
- Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris meridionalis*);
- Tritone italiano (*Triturus italicus*);
- Geotritone italiano (*Hydromantes italicus italicus*);
- Ululone a ventre giallo (*Bombina variegata pachypus*);
- Rospo comune (*Bufo bufo spinosus*);
- Rospo smeraldino (*Bufo viridis viridis*);
- Raganella comune (*Hyla arborea arborea*);
- Rana agile (*Rana dalmatina*);
- Rana greca (*Rana graeca*);
- Tartaruga marina comune (*Caretta caretta caretta*);
- Tartaruga franca (*Chelonia mydas mydas*);
- Tartaruga liuto (*Dermodochelys coriacea*);
- Testuggine comune (*Testudo hermanni robertmertensi*);
- Testuggine d'acqua (*Emys orbicularis*);
- Tarantola mauritanica (*Tarentola mauritanica mauritanica*);
- Emidattilo verrucoso (*Hemidactylus turcicus turcicus*);
- Ramarro (*Lacerta viridis viridis*);
- Lucertola muraiola (*Podarcis muralis brueggemanni* e *Podarcis muralis nigriventis*);
- Orbettino (*Anguis fragilis fragilis*);
- Luscengola (*Chalcides chalcides chalcides*);
- Biacco maggiore (*Coluber viridiflavus viridiflavus*);

Lucertola campestre (*Podarcis sicula campestris*, *Podarcis sicula sicula*, *Podarcis sicula latastei*, *Podarcis sicula pasquinii* e *Podarcis sicula patrizii*);

Cervone (*Elaphe quatuorlineata quatuorlineata*);

Saettone (*Elaphe longissima longissima* ed *Elaphe longissima romana*);

Biscia dal collare (*Natrix natrix helvetica*);

Biscia tassellata (*Natrix tessellata tessellata*);

Coronella austriaca (*Coronella austriaca austriaca*);

Coronella della Gironda (*Coronella girondica*);

Vipera dell'Orsini (*Vipera ursinii ursinii*).

È vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'acqua dolce (*Austropotamobius pallipes italicus*) e dei granchi di acqua dolce (*Potamon fluviatile fluviatile*) non provenienti da allevamento.

La cattura di tutte le specie del genere *Helix* (chiocciola) è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

La cattura delle specie di cui al precedente terzo comma è consentita per una quantità giornaliera di un chilogrammo per persona.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli appartenenti alle università, agli enti ed istituti di ricerca pubblici o privati, autorizzati con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Gli allevamenti di rane, chioccioline, gamberi e granchi di acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio. Il comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vieta l'esercizio quando il loro impianto e la loro conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.

Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l'origine e la destinazione.

Art. 5.

Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi, confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purché appartenenti alla fauna autoctona.

Art. 6.

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 70.000 e massima di L. 170.000 ed alla confisca degli animali.

Art. 7.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale ed i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 aprile 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 marzo 1988.

88R0780

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 19.

Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A partire dal mese di gennaio 1988 è istituita per i consiglieri regionali del Lazio una diaria a fronte delle spese sostenute per il complesso delle attività inerenti l'esercizio del mandato. Tale diaria è corrisposta in misura pari all'ammontare di 18 presenze per ogni mese ed è fissata in L. 25.000 giornaliera.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni giornata di assenza dalle sedute del consiglio regionale e degli organismi consiliari comporta per il consigliere una detrazione di L. 25.000.

Art. 3.

1. Ai consiglieri regionali residenti in località distanti oltre quindici chilometri dalla sede del consiglio regionale è corrisposto un rimborso forfetario delle spese di trasporto, determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super moltiplicato per la percorrenza chilometrica media mensile calcolata in diciotto volte il doppio della distanza tra il luogo di residenza e la sede del consiglio regionale.

2. Tale rimborso non va computato ai consiglieri che hanno a disposizione in via permanente ed a qualsiasi titolo un'autovettura di servizio.

3. Il presidente del consiglio regionale adegua con proprio decreto gli importi di cui al precedente primo comma in misura percentuale alla variazione del costo a litro della benzina super.

4. In caso di assenza da tutte le sedute del consiglio o degli altri organismi consiliari nella stessa giornata, sarà detratta una somma pari ad un diciottesimo dell'importo di cui al precedente primo comma.

Art. 4.

1. Alla spesa derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dal cap. n. 26001 «Spese per le indennità di carica spettanti ai componenti del consiglio regionale».

Art. 5.

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 e la legge regionale 6 settembre 1982, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 aprile 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 marzo 1988.

88R0781

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1988, n. 20.

Modificazione alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, concernente: «Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari» ed abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, così come modificato dalla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. *Norme transitorie.* — 1. In via straordinaria e non oltre la data del 30 dicembre 1989 è consentito l'esercizio dell'attività degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari ai soggetti che, pur non avendo conseguito l'attestato ai sensi della presente legge:

a) abbiano conseguito un attestato al termine di un corso di formazione per assistenti domiciliari che sia stato autorizzato o riconosciuto dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) abbiano effettivamente svolto alla data del 30 giugno 1987, per almeno sei mesi continuativi tale attività per conto di pubbliche amministrazioni, anche in rapporto convenzionale, ovvero per conto di istituzioni e/o associazioni private operanti nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria sulla base di apposita convenzione con le stesse pubbliche amministrazioni.

2. Per proseguire l'attività di assistente domiciliare e dei servizi tutelari dopo la data del 30 dicembre 1989, i soggetti che rientrano nelle condizioni di cui al precedente comma, devono essere in possesso dell'attestato di cui all'art. 7, secondo comma, della presente legge da conseguirsi con le seguenti modalità:

a) i soggetti di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo sono ammessi direttamente all'esame finale previsto nel primo comma del citato art. 7;

b) i soggetti di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono ammessi all'esame finale previsto dal primo comma del citato art. 7 previa frequenza ad un corso, autorizzato dalla Regione, limitato alla parte teorica così come disciplinato dalla lettera «A» del programma allegato alla presente legge regionale».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 aprile 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 marzo 1988.

88R0782

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1988, n. 21.

Interventi a favore dell'agriturismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in armonia con le norme del proprio statuto, con gli indirizzi di politica agraria nazionale e comunitaria, con il programma regionale di sviluppo, promuove e disciplina attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle campagne attraverso l'integrazione del reddito aziendale ed il miglioramento delle condizioni di vita, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, ad incentivare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra città e campagne.

Art. 2.

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati e dai loro familiari, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, utilizzando la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

3. Rientrano tra le attività agrituristiche:

a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o tipici della zona in cui l'azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcoolico e superalcolico;

c) organizzare attività ricreative, divulgative e culturali nell'ambito dell'azienda.

4. Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

5. Per l'esercizio dell'attività agrituristiche è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 3.

Immobili destinati all'agriturismo

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

2. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi od in centri abitati destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la sua attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune od in comune limitrofo.

Art. 4.

Interventi per il recupero del patrimonio edilizio

1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini di attività agrituristiche devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.

2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

3. La Regione, nel rispetto del programma regionale agrituristico previsto al successivo art. 13, concede contributi in conto capitale od in conto interessi agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ed ai loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, che siano iscritti o che abbiano i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7 della presente legge.

4. I finanziamenti di cui al precedente terzo comma sono concessi per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali ristoro da destinare all'attività agrituristica in fabbricati accatastati rurali ed il relativo arredamento;

b) adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agricola dei terreni;

c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli;

d) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alle precedenti lettere;

e) organizzazione di «attività ricreative».

5. Sono altresì ammessi al finanziamento: ampliamenti dei fabbricati aziendali, limitati ai servizi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività agrituristica e nel rispetto degli indici stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche.

Art. 5.

Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili da destinare all'attività agrituristica sono verificati dal competente servizio dell'unità sanitaria locale, con particolare riguardo alle normative vigenti in materia di tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento.

2. I locali destinati all'esercizio di alloggi agrituristici devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.

3. Nell'esercizio degli alloggi agrituristici si applicano le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza per le strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori debbono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari posti all'interno di fabbricati preesistenti, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici, ed aventi i requisiti minimi stabiliti dall'art. 9, lettera c), della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59.

5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Limiti di attività e vincoli di destinazione degli edifici

1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica non deve essere superiore a sei camere ammobiliate per un massimo di 15 posti-letto.

2. Tale limite può essere elevato a 10 camere ammobiliate per un massimo di 25 posti-letto quando ad alloggi agrituristici vengono adibiti preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati che alla data del 31 dicembre 1985 risultavano non più utilizzati per le attività aziendali o per abitazione degli addetti alle attività stesse e purché i predetti edifici abbiano i requisiti necessari.

3. Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di tende e carovane, per un numero massimo di 6 equipaggi e di 20 persone, possono essere previsti in aziende agricole di superficie complessiva non inferiore a 2 ettari nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva della Comunità economica europea n. 268/75 e non inferiore a 5 ettari nelle altre zone.

4. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i parametri di ricettività di cui ai commi precedenti si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell'organismo associativo e purché gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di tende e carovane non si configurino come complessi campeggistici ai sensi della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59.

5. Le opere e gli allestimenti finanziari ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data di concessione del contributo per la durata di anni 10.

6. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto formale da registrare a proprie spese nel quale si impegnano al mantenimento delle destinazioni degli immobili o degli allestimenti vincolati.

7. L'elenco delle strutture sottoposte ai vincoli di cui al presente articolo è tenuto presso l'ufficio regionale competente per l'agriturismo.

Art. 7.

Elenchi provinciali

1. Sono istituiti gli elenchi provinciali dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche tenuti da commissioni provinciali, aventi sede presso gli assessorati all'agricoltura delle amministrazioni provinciali del Lazio, e costituite:

a) dalla commissione agricoltura delle Amministrazioni provinciali;

b) dal responsabile dell'ufficio competente per materia dei settori decentrati dell'assessorato regionale all'agricoltura;

c) da un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. L'iscrizione agli elenchi di cui al presente articolo è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche.

3. Le commissioni di cui al primo comma del presente articolo vengono nominate con decreto dai presidenti delle giunte provinciali ed hanno il compito di valutare l'idoneità dei richiedenti l'iscrizione negli elenchi provinciali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730 e dalla presente legge, tenendo conto dell'effettiva potenzialità agrituristica dell'azienda agricola e del fondo interessato.

4. Le commissioni sono presiedute dagli assessori provinciali all'agricoltura. Le funzioni di segreteria sono espletate da rappresentanti del settore decentrato dell'assessorato regionale all'agricoltura.

5. Ai componenti delle commissioni estranei alle amministrazioni provinciali si applica il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le modalità di presentazione e di istruttoria della domanda di iscrizione negli elenchi provinciali di cui al presente articolo saranno stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'iscrizione negli elenchi è negata, tranne che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

8. Per l'accertamento delle condizioni di cui al precedente settimo comma si applicano l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

9. Il diniego motivato dell'iscrizione deve essere comunque comunicato al richiedente.

10. Le commissioni provvedono ogni tre anni alla revisione degli elenchi provinciali, verificando la sussistenza dei requisiti di idoneità degli iscritti. Per detta verifica le commissioni possono avvalersi dei comuni oltre che delle strutture provinciali competenti.

11. Presso l'ufficio regionale agriturismo vengono tenuti i registri provinciali degli operatori agrituristiche autorizzati.

Art. 8.

Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale

1. I soggetti di cui al precedente art. 2, primo comma, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare al comune, nel cui territorio ha sede l'immobile interessato, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare per uso agrituristiche, delle capacità ricettive, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intende praticare nell'anno in corso.

2. Le informazioni di cui al precedente comma possono essere contenute anche in separata relazione illustrativa allegata alla domanda.

3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

b) copia del libretto sanitario rilasciato alla od alle persone che eserciteranno l'attività;

c) parere favorevole del competente servizio dell'unità sanitaria locale relativamente all'idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per l'attività agrituristiche;

d) ove necessaria, copia della concessione edilizia o dell'autorizzazione comunale per i locali da utilizzare per l'attività agrituristiche;

e) certificato di iscrizione nell'elenco di cui al precedente art. 7, primo comma;

f) l'autorizzazione del proprietario se la richiesta viene avanzata dall'affittuario del fondo e/o degli edifici.

4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione il sindaco esamina la domanda emettendo pronuncia di accoglimento o meno.

5. Scaduti i novanta giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si deve intendere accolta.

6. Entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia, il sindaco rilascia l'autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività agrituristiche stabilendone limiti e modalità.

7. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

8. Ai sensi dell'art. 19, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristiche è adottato previa comunicazione al prefetto e deve essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso. Il diniego del provvedimento è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

9. Non si applicano all'esercizio dell'agriturismo le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, per la disciplina degli affittacamere.

10. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla commissione provinciale per l'agriturismo ed all'E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) competenti per territorio un elenco aggiornato degli operatori agrituristiche autorizzati, con la localizzazione delle aziende e con l'indicazione delle singole iniziative.

Art. 9.

Obblighi amministrativi

1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha i seguenti obblighi:

a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui al precedente art. 8;

b) rispettare i limiti e le modalità indicate nella autorizzazione stessa e le tariffe determinate ai sensi del successivo art. 11;

c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza.

2. Sono altresì fatti salvi gli altri obblighi previsti dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 8 è sospesa dal sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni per violazione agli obblighi di cui all'art. 9 della presente legge nonché per sopravvenuta temporanea mancanza dei requisiti igienico-sanitari degli immobili interessati o per inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza nell'esercizio degli alloggi agrituristiche, salvo che la trasgressione non costituisca più grave reato.

2. L'autorizzazione è revocata dal sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristiche:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 8;

c) abbia subito nel corso dell'anno solare più sospensioni di cui al precedente comma per complessivi sessanta giorni;

d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato dal sindaco al prefetto, alla commissione provinciale di cui al precedente art. 7, alla provincia, all'E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) competente per territorio ai fini dell'aggiornamento degli elenchi e dei registri prescritti, nonché della revoca o recupero degli eventuali contributi concessi od erogati.

Art. 11.

Determinazione delle tariffe

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che intendono praticare per l'anno successivo.

Art. 12.

Indagine territoriale

1. Al fine di conoscere le potenzialità di sviluppo agrituristiche nel territorio regionale e di programmare in funzione delle potenzialità medesime l'impiego delle risorse, la Regione attua un'indagine specifica preliminare consultando le organizzazioni professionali agricole rappresentate nel CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), che abbiano associazioni agrituristiche nazionali operanti a livello regionale ed avvalendosi della collaborazione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi per la programmazione economica del Lazio), dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio), degli E.P.T. (Enti provinciali per il turismo) e di altri istituti aventi specifica esperienza in materia.

Art. 13.

Programma regionale agrituristiche

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, secondo le procedure previste al titolo II, capo III, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, approva il programma regionale agrituristiche e di rivitalizzazione delle aree rurali.

2. Lo schema di programma di cui al comma precedente è predisposto dalla giunta regionale, sulla base dell'indagine di cui al precedente art. 12, in armonia con gli indirizzi di programmazione regionale e di pianificazione territoriale, sentite le province, le comunità montane, i comuni, gli E.P.T. (Enti provinciali per il turismo), gli organismi di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, nonché le associazioni agrituristiche a carattere nazionale operanti nella Regione e le organizzazioni professionali agricole.

3. Il programma, oltre a definire gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio laziale, individua le zone di maggiore interesse agrituristiche, coordina iniziative di studio, di promozione dell'offerta e di formazione professionale, e stabilisce principi per la realizzazione dei «progetti di interventi», delegati agli enti locali ai sensi del successivo art. 16.

4. Il programma agrituristico è approvato dal consiglio regionale ed ha durata triennale.

5. La giunta regionale provvede all'approvazione dei programmi annuali di intervento sulla base dei progetti di cui al successivo art. 16 e tenendo conto dei risultati conseguiti e delle disponibilità finanziarie.

6. Il programma annuale di intervento contiene:

- a) perimetrazione delle zone di intervento;
- b) elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c) indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
- d) descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e produttive delle zone interessate con particolare riguardo del patrimonio artistico e storico;
- e) indicazione e previsione delle potenzialità agrituristiche, tenuto conto delle strutture ricettive esistenti;
- f) indicazione, con appropriata illustrazione, degli itinerari agrituristiche attivabili;
- g) i progetti di intervento da realizzare ed i soggetti interessati;
- h) le procedure di attuazione dei progetti;
- i) le modalità di controllo nelle varie fasi di attuazione.

7. I programmi regionali triennali ed annuali vengono comunicati al ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 14.

Promozione dell'offerta agrituristica

1. La Regione assume iniziative promozionali per la formazione dell'offerta agrituristica sentite le amministrazioni provinciali, e, in collaborazione con le stesse, gli enti locali, le organizzazioni professionali e le associazioni nazionali agrituristiche operanti nel territorio laziale.

2. Sono ammesse a finanziamento regionale:

- a) manifestazioni, convegni ed iniziative similari miranti a sensibilizzare l'ambiente agricolo all'attività agrituristica;
- b) iniziative per l'acquisizione della disponibilità degli operatori agricoli all'esercizio agrituristico;
- c) iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro;
- d) pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche in atto, delle relative caratteristiche e delle tariffe praticate;
- e) pubblicazioni, con illustrazioni degli itinerari agrituristiche previsti nel programma di intervento regionale di cui al precedente art. 13.

2. La Regione promuove, inoltre, la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale.

Art. 15.

Formazione professionale

1. L'assessorato regionale competente in materia di istruzione professionale, sentiti gli assessori regionali all'agricoltura ed al turismo, promuove e coordina iniziative formative rivolte agli operatori agrituristiche. Dette iniziative verranno gestite dagli enti ed organismi di formazione professionale operanti a livello regionale, nonché dai centri pubblici di formazione professionale.

Art. 16.

Interventi degli enti subregionali

1. Le comunità montane, le associazioni di comuni, i consorzi di gestione dei parchi e delle riserve naturali, ovvero, in assenza di associazioni sovracomunali, i singoli comuni compresi nelle zone di prevalente interesse agrituristico individuate dal programma regionale agrituristico possono elaborare e proporre alle Amministrazioni provinciali, per l'inserimento nei programmi annuali di intervento, progetti integrati di interventi straordinari per la promozione e lo sviluppo dell'attività agrituristica, strutturati secondo quanto previsto all'art. 18, secondo comma, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

2. L'attuazione dei progetti finanziati con i programmi annuali è delegata all'ente proponente.

3. In caso di inerzia propositiva e/o attuativa da parte degli enti di cui al precedente primo comma, provvedono direttamente le Amministrazioni provinciali.

Art. 17.

Misura degli incentivi agli imprenditori agricoli per gli investimenti agrituristiche

1. I contributi in conto capitale previsti all'art. 4 della presente legge sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, elevata al 50 per cento per i beneficiari residenti e per le iniziative ricadenti nelle zone montane e dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In alternativa al contributo in conto capitale la Regione può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di durata decennale fino ad un massimo del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti bancari esercenti il credito agrario.

3. Per i mutui di cui al precedente secondo comma si applicano i tassi di riferimento ed i tassi agevolati stabiliti a livello nazionale per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

4. L'ammontare degli investimenti di carattere agrituristico ammessi a contributo non può superare lire 60 milioni per azienda agricola singola e lire 150 milioni per aziende agricole associate e/o cooperative.

5. Nella concessione dei contributi costituiscono motivi di priorità nell'ordine:

- a) la collocazione dell'azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico;
- b) l'appartenenza dell'imprenditore alla categoria dei coltivatori diretti o degli affittuari coltivatori diretti.

6. Nelle more dell'approvazione del programma regionale agrituristico triennale di cui al precedente art. 13, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente per l'agricoltura, può concedere, nell'ambito di programmi specifici e con i limiti stabiliti nel presente articolo, incentivi per gli investimenti di carattere agrituristico esclusivamente nelle zone montane e dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l'agricoltura, definisce, con propria deliberazione, le procedure di presentazione e di istruttoria delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge.

8. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi per gli stessi interventi e le medesime finalità nell'ambito dell'azienda interessata.

Art. 18.

Decadenza dai benefici e revoca dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge decadono dai benefici concessi ed erogati qualora:

- a) perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività agrituristiche;
- b) l'iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni, dagli uffici competenti;
- c) si verifichino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa, che comunque deve essere conforme con le vigenti norme fiscali;
- d) venga mutata la destinazione dell'immobile interessato, prima della scadenza del vincolo di destinazione di cui al precedente art. 6, quinto comma.

2. In caso di decadenza dai benefici, la giunta regionale, previo parere delle commissioni di cui al precedente art. 7, revoca i contributi concessi e dispone il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.

Art. 19.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni nazionali in materia.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 600 milioni.

2. La spesa di cui al comma precedente viene iscritta, in termini di competenza, nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1988:

cap. n. 01600 avente la denominazione «Spese per la redazione del programma agrituristico regionale, per la promozione dell'offerta agrituristica e per indagini e studi in materia di agriturismo», lire 100 milioni;

cap. n. 01601 avente la denominazione «Contributi in conto capitale per gli investimenti a carattere agrituristico», lire 300 milioni;

cap. n. 01602 avente la denominazione «Contributi in conto interesse sui mutui per gli investimenti a carattere agrituristico», lire 200 milioni;

3. Alla copertura della spesa di lire 600 milioni si provvederà con la legge di bilancio regionale 1988.

4. La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni finanziari successivi darà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 aprile 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1º aprile 1988.

88R0783

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1988, n. 22.
Contributo regionale a favore dell'osservatorio astronomico di Campocatino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 marzo 1987, n. 27, la Regione contribuisce alle spese per la dotazione strumentale e per le attività scientifiche dell'osservatorio astronomico di Campocatino mediante erogazione della somma di lire 150 milioni.

Art. 2.

1. L'importo di cui al precedente articolo viene iscritto al capitolo di spesa n. 16885 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio 1988 con la seguente denominazione: «Spesa per la dotazione strumentale e per le attività scientifiche dell'osservatorio astronomico di Campocatino».

2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 150 milioni si farà fronte, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con la corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera q), del bilancio 1987 così come modificato dalla legge regionale 9 gennaio 1988, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 aprile 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 aprile 1988.

88R0784

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1988, n. 23.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1986, n. 21, concernente: «Contributi in favore di autotrasportatori artigiani di cose per conto di terzi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti del relativo stanziamento sono ammesse ai contributi le domande presentate in data non anteriore al 1º luglio dell'anno precedente e non posteriore al 30 giugno dell'anno cui l'esercizio si riferisce.

2. La giunta regionale può autorizzare l'utilizzazione di somme stanziata in ciascun esercizio anche per domande che afferiscono a stanziamenti del precedente esercizio.

3. L'ordine di ammissione dei contributi segue la data di presentazione delle domanda e, a parità di questa, la data della fattura relativa all'investimento.».

Art. 2.

1. L'art. 4 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere inoltrate all'assessorato competente in materia di artigianato della Regione entro e non oltre novanta giorni dalla data di stipula del contratto di acquisto o della fattura relativa all'acquisto del mezzo.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i richiedenti debbono produrre, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, la seguente documentazione:

a) copia autenticata o conforme all'originale della fattura relativa all'acquisto del mezzo;

b) copia autenticata o conforme all'originale della carta di circolazione o del foglio di via;

c) copia autenticata o conforme all'originale dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi;

d) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda.

3. Le imprese artigiane, beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, possono presentare una ulteriore domanda solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di presentazione della precedente domanda».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 aprile 1988

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 aprile 1988.

88R0785

REGIONE DELLA BASILICATA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1988, n. 7.

Modifiche ed integrazioni dell'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 4, riguardante: «Criteri in materia di autorizzazione alla installazione di distributori di carburanti e di orari di apertura e chiusura degli impianti, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 10 del 12 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 1979 n. 4 è modificato ed integrato come segue:

«Nessuna nuova concessione relativa da impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione può essere assentita fino all'entrata in vigore del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti».

«Può essere ammessa, per soli comuni colpiti dal sistema del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, individuati dagli appositi provvedimenti delle autorità amministrative, sprovvisti di impianti di erogazione di gasolio, la trasformazione dei distributori da benzina a gasolio per autotrazione, ovvero la concessione, limitata ad una per comune, per nuovi impianti di erogazione di solo gasolio per autotrazione».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 8 marzo 1988

MICHETTI

88R0743

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1988, n. 8.

Norme in materia di polizia locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 10 del 12 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 1.

Istituzione del servizio di polizia municipale

1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, detta norme per la istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di polizia municipale al fine di assicurare su tutto il territorio un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia locale svolte dai comuni e dagli altri enti locali.

2. I comuni e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale possono nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 65/86 istituire il servizio di polizia municipale, o il corpo, quando il numero complessivo degli addetti non sia inferiore a sette unità.

Art. 2.

Funzioni di polizia municipale

1. Fermo restando le attribuzioni ed i compiti previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 65/86, alle funzioni di polizia municipale attengono:

a) la vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti emanati dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, con particolare riguardo alle materie concernenti la polizia locale;

b) l'espletamento dei compiti di polizia amministrativa attribuiti agli enti locali;

c) la tutela del patrimonio e dell'ordine cittadino, provvedendo a tutte le funzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni;

d) l'assolvimento degli incarichi di informazione, di raccolta notizie, accertamento e di rilevazione, nei casi previsti dalle leggi o da regolamenti;

e) il servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento delle attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

f) la cooperazione nel servizio e nelle operazioni di protezione civile demandati all'ente di appartenenza.

Art. 3.

Responsabilità del servizio di polizia municipale

1. Il sindaco o l'assessore dal lui delegato impartisce le direttive per lo svolgimento delle funzioni di polizia di cui sono titolari i comuni, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Nel caso di gestione in forma associata o consorziata di servizio di polizia locale di cui al successivo art. 8, le funzioni di cui al comma precedente spettano al legale rappresentante dell'ente di gestione, fatte salve le competenze e le responsabilità di ciascun sindaco nell'ambito territoriale del proprio comune.

Art. 4.

Ordinamento del Corpo di Polizia municipale

L'ordinamento del corpo di polizia municipale, fatte salve le diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93 e tenendo conto della classificazione dei comuni di cui al successivo art. 5, si articola sulla base dei seguenti criteri: comuni di classe I, II e III: responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); comuni di classe IV: addetto al coordinamento e controllo (comandante) e operatori (vigili).

Art. 5.

Classificazione dei Comuni

1. Ai fini della istituzione del servizio di polizia municipale, i comuni sono assegnati alla classe prevista per l'assegnazione ai comuni del segretario comunale di cui alla tabella A annessa alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

2. I comuni assegnati alle classi III e IV possono istituire il servizio di polizia municipale prevedendo l'area unica della polizia municipale.

3. I comuni assegnati alla classe II possono istituire il servizio di polizia prevedendo che l'area della Polizia municipale sia articolata in due nuclei, il primo per la viabilità ed il secondo per le altre attribuzioni.

4. I comuni assegnati alla classe I possono istituire il servizio articolando l'area della polizia municipale in più nuclei operativi, caratterizzati dalla specializzazione delle attribuzioni.

Nel caso in cui il servizio di polizia municipale sia gestito in forma associata o consorziata, la classe è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei comuni associati o uniti in consorzio.

Art. 6.

Determinazione del contingente numerico servizi di polizia municipale

1. I comuni, per la determinazione del contingente numerico degli addetti al servizio di polizia municipale, terranno conto dei seguenti elementi:

- a) popolazione, densità della stessa e flussi correnti;
- b) superficie territoriale e suddivisioni in circoscrizioni e frazioni, collegamenti logistici e caratteri urbanistici;
- c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità e complessità del traffico;
- d) sviluppo dell'edilizia, insediamenti industriali e commerciali e sviluppo turistico;
- e) quantità dei servizi;
- f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socio-economico di particolare significato per la specificità del territorio stesso;
- g) complessità del servizio.

2. Il numero degli operatori (vigili) non può, comunque, essere inferiore a due.

Art. 7.

Regolamento comunale

1. I comuni che, a norma del precedente art. 1 provvedono ad istituire il servizio di polizia municipale, adottano ai sensi dell'art. 4 della legge 65/86, il regolamento comunale del servizio di polizia municipale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

ASSOCIAZIONE E COLLABORAZIONE FRA COMUNI

Art. 8.

Forma associativa di Comuni

1. I comuni possono costituirsi in associazioni o consorzi per l'esercizio delle funzioni di polizia municipale secondo criteri di economicità e di efficienza.

2. Le norme di funzionamento delle strutture organizzative di cui al comma precedente saranno stabilite nello statuto, approvato dai consigli dei comuni interessati e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.

Collaborazione fra Comuni

1. La Regione favorisce le intese fra i comuni dirette a conseguire la gestione dei servizi a carattere ricorrente, stagionale e occasionale, relativi allo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale sul territorio.

2. A tal fine i comuni possono costituire apposite strutture organizzative e strumenti operativi per l'impiego del personale su tutto il territorio interessato.

3. Quando il personale di polizia municipale viene impiegato nell'ambito di un comune diverso da quello di appartenenza, è collocato alle dipendenze funzionali del sindaco di quest'ultimo comune, fermo restando che l'impiego tecnico operativo affidato al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia municipale di quel comune.

4. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

TITOLO III

Art. 10.

Formazione e aggiornamento professionale

1. In attesa della istituzione di una struttura regionale permanente per la formazione dei quadri degli enti locali, ai sensi dell'art. 6 della legge 65/86, la Regione promuove ed attua annualmente:

a) corsi di formazione riservati ai vincitori di pubblico concorso per addetti alla polizia municipale;

b) corsi di aggiornamento professionale per addetti alla polizia municipale in servizio presso i Comuni della Regione;

c) Corsi di specializzazione nei settori di competenza della polizia municipale nonché nelle materie le cui funzioni sono state trasferite o delegate ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica N. 616/77, da leggi dello Stato o della Regione.

Tali corsi si concludono con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del partecipante, che costituiscono, ad ogni effetto, titolo di servizio;

d) ogni altra iniziativa finalizzata a migliorare i servizi di polizia municipale.

2. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono organizzate ed attuate dall'ufficio enti locali della giunta regionale.

Art. 11.

Conferenza di servizio

1. La giunta regionale indice e organizza annualmente una conferenza di servizio tra gli appartenenti alla polizia municipale per favorire il confronto e l'interscambio di esperienze.

TITOLO IV

UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO

Art. 12.

Divise

1. La divisa degli appartenenti a servizi di polizia municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

2. Le divise sono ordinarie, di servizio e, per servizi di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste per ciascun capo dall'allegato A della presente legge.

3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali, di norma il personale indossa l'uniforme ordinaria per tutta la durata del servizio.

4. L'uso di divisa diversa dall'ordinaria è disposta dal responsabile del servizio o dal comandante del corpo.

Art. 13.

Placca e tesserino di riconoscimento

1. Gli addetti alla polizia municipale devono essere dotati di:

a) placca di riconoscimento costituita da uno scudetto di metallo inseribile in un rettangolo a sfondo dorato delle dimensioni di mm. 40 di base e mm. 55 di altezza rappresentante lo stemma del comune con la scritta «Polizia Municipale» (segue il nome del comune) e il numero di matricola del personale.

2. La placca è applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.

b) Tesserino di riconoscimento plastificato con foto, di cm. 7 per cm. 5, contenente i seguenti dati: denominazione e stemma del Comune, scritta «Polizia Municipale», numero di matricola, grado e dati anagrafici. Sul retro del tesserino debbono essere indicati:

a) il decreto prefettizio di riconoscimento di qualifica di agente di P.S.;

b) la qualifica di agente o di ufficiale di P.G.;

c) gli estremi dell'autorizzazione al porto d'armi;

d) il gruppo sanguigno.

Art. 14.

Gradi e distintivi di grado

1. Gli addetti alla polizia municipale sono distinti per gradi in comandante, ufficiali, sottufficiali, operatori di polizia municipale.

2. I gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico: sono determinati per il comandante e gli ufficiali dalla classe cui sono assegnati i comuni ai sensi dell'art. 5 della presente legge, per i sottufficiali dall'anzianità di servizio avendo come riferimento analogico la legge 22 novembre 1973, n. 872.

3. Nei comuni di classe I/A il comandante della polizia municipale riveste il grado di colonnello; nei comuni di classe I/B, capoluoghi di provincia, il comandante riveste il grado di tenente colonnello; nei comuni di classe I/B non capoluoghi di provincia, il comandante della polizia municipale riveste il grado di maggiore; nei comuni di classe II il comandante della polizia municipale riveste il grado di capitano; nei comuni di classe III il comandante della polizia municipale riveste il grado di tenente; nei comuni di classe IV il comandante riveste il grado di maresciallo.

4. Gli ufficiali, ove previsti, rivestono i gradi che saranno determinati dal regolamento comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

5. I singoli distintivi di grado degli ufficiali sono costituiti da stelle dorate con sei punte a torre per le spalline, soggolo a cordone intrecciato o piatto dorato con galloni dorati per il berretto.

6. Il comandante indossa i gradi con filetto rosso intorno ai singoli distintivi di grado.

7. Ai sottufficiali vengono attribuiti i gradi e i relativi distintivi che saranno determinati dal regolamento comunale.

8. I simboli distintivi di grado sono costituiti da barrette zigrinate, una per ogni grado per le spalline, e da barrette verticali equivalenti ai gradi per il berretto.

TITOLO V

MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 15.

Mezzi operativi

1. Le attività di polizia municipale vengono disimpegnate con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e automezzi per impieghi speciali.

2. I servizi o i corpi di polizia municipale potranno essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono attività di vigilanza o di polizia locale in zone marittime, portuali o lacustri.

3. I mezzi nautici saranno in tal caso dotati di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operatività.

4. Ai mezzi di trasporto in dotazione alla polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato B della presente legge.

5. I mezzi di cui al 1° comma del presente articolo, acquistati con i contributi della Regione, devono essere adibiti esclusivamente per compiti di istituto.

Art. 16.

Apparecchi rice-trasmettenti

1. Di norma gli automezzi debbono essere dotati di apparecchio rice-trasmettente collegati con la centrale operativa o il centralino del comando.

2. Il personale in servizio di vigilanza può essere dotato di apparecchio rice-trasmettente portatile.

3. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte radio, ogni comune farà uso di una sigla propria di individuazione alla quale farà poi seguito un numero di chiamata per singolo equipaggio o posto di servizio.

4. La Regione con proprio provvedimento potrà stabilire norme per eventuale collegamento dei comandi di polizia municipale con il sistema radio trasmittente regionale ai fini del collegamento per ragioni di soccorso o per servizio di protezione civile.

Art. 17.

Servizi a cavallo

1. Presso i corpi di polizia municipale potranno essere istituiti i servizi a cavallo per motivi di rappresentanza, per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici, quando tale forma di vigilanza risulti efficace ed adeguata in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza.

2. I cavalli per l'espletamento del servizio potranno essere presi a nolo presso enti pubblici o privati, ovvero forniti, previa apposita convenzione.

TITOLO VI

Art. 18.

Programma di finanziamento dei mezzi e strumenti operativi

1. La Regione concede contributi agli enti di cui all'art. 1 della presente legge per l'acquisto di attrezzature e mezzi necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale.

2. I contributi sono concessi sulla base di un programma di finanziamento delle attrezzature e mezzi, approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed elaborato sulla base di parametri e standards individuati in relazione alla classificazione dei comuni prevista dall'art. 5. Va data precedenza alle domande di associazioni o consorzi di comuni per il servizio di polizia municipale.

3. La misura del contributo per ciascuna categoria di attrezzature è determinata dal programma di cui al precedente comma e non può, comunque, superare il 50% della spesa necessaria.

4. Il contributo verrà erogato dalla giunta regionale previa presentazione della delibera della giunta comunale di liquidazione delle spese di competenza del comune.

Art. 19.

Presentazione domande

1. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, indirizzata alla regione Basilicata - Ufficio enti locali del dipartimento personale ed enti locali - dovrà indicare la classe di appartenenza del comune, l'attrezzatura che si intende acquistare, l'uso cui sarà adibita, il costo, la sua utilizzazione ai fini del potenziamento di strutture preesistenti, nonché la somma richiesta e i mezzi per far fronte alla copertura finanziaria della spesa eccedente la misura del contributo ammissibile.

2. La domanda va corredata da copia della delibera del consiglio comunale che autorizza l'acquisto delle attrezzature con il relativo impegno di spesa.

Art. 20.

Norma transitoria

1. I comuni adeguano la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito nei titoli IV e V e negli allegati A e B, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Norma finale

1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; ad essi sono estesi, in quanto applicabili, le disposizioni della presente legge, sostituendo al Comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

Art. 22.

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni, si provvederà a partire dal 1988 con apposito stanziamento al cap. 185 «Contributi ai comuni per servizi di polizia municipale» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 23.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 8 marzo 1988

MICHETTI

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI

DIVISA MASCHILE INVERNALE

Copricapo: berretto rigido di colore bleu notte con visiera confezionato con fregio del Comune, in metallo con fodrina bianca intercambiabile;

Giacca: Tessuto pesante colore bleu notte - quattro bottoni tipo oro zigrinati, quattro tasche sovrapposte con piegone a pattina, di cui due piccole sul petto due grandi alle falde laterali - spacco posteriore - spalline con bordo colore cremesi fermate da bottone metallico - distintivi di grado sulle spalline;

Alamari: in canottiglia oro su panno color cremesi con stemma dorato del comune per gli ufficiali; alamari plastificati tipo Roma con stemma del comune per sottufficiali e vigili;

pantaloni: bleu notte stesso tessuto della giacca;

camicia: celeste - manica lunga - modello classico;

cravatta: bleu notte;

calze: bleu notte;

calzature: nere;

impermeabile: bleu notte lungo con cappuccio intercambiabile - con spalline - distintivi di grado sulle spalline;

Fischietto: con catena in metallo;

Borsello: bianco;

Cinturone: bianco;

Fondina portapistola con portacaricatore: bianca;

Guanti: bianchi per l'operatore (vigile); di pelle color nero per istruttori e altri;

Giubbotto: bleu notte in pelle con spalline - distintivi di grado sulle spalline;

Cappotto: bleu scuro con spalline - modello classico - sei bottoni; doppio petto: distintivi di grado sulle spalline;

maglione: grigio in lana collo alto.

DIVISA FEMMINILE

Varianti rispetto a divisa maschile:

gonna: bleu notte tipo classico;

calze: grigio;

calzature: nere con tacco non superiore a cm. 4;

copricapo: basco bleu notte;

cappotto: mantella bleu notte;

giacca: tre bottoni e tasche senza piegoni.

MOTOCICLISTI (uomo - donna)

Varianti rispetto a divisa appiccicati:

pantaloni: cavallerizza colore bleu notte dello stesso tessuto della giacca;

guanti: pelle nera con riporti bianchi rifrangenti;

stivaloni: tipo polstrada;

casco: bianco omologato;

manicotti rifrangenti;

spallaccio con cinturone e borsello;

impermeabile nero completo da motociclista con busta custodia;

panciera elastica da motociclista;

maglione grigio (solo periodo invernale).

DIVISA ESTIVA

Nel periodo estivo, la divisa costituita da giacca e pantalone di tessuto leggero, può essere indossata:

senza giacca e con le caratteristiche della uniforme invernale.

DIVISA PER SERVIZI RURALI - DIVISA INVERNALE

Tuta spezzata tipo militare antistrappo di colore bleu notte con alamari sul bavero, scarponi e basco di colore bleu notte.

Maglione a collo alto di colore grigio (per uso invernale).

DIVISA ESTIVA

Pantalone bleu notte.

Camicia color celestino e maniche corte con alamari e distintivi di grado, basco color bleu notte.

DIVISA DI RAPPRESENTANZA E GRANDE UNIFORME

Casco bianco con stemma del Comune - guanti bianchi - cinturone bianco - contospalline e cordellino intrecciato di colore argento e azzurro.

ALLEGATO B

CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI

AUTOVEICOLI

Colore argento con banda laterale azzurro mare dell'altezza di cm. 20.

Al centro delle portiere anteriori verrà applicato lo stemma del comune sovrastato dalla scritta «Polizia Municipale», mentre sotto lo stemma sarà riportato il nome del comune stesso.

Nella parte posteriore, sul lato destro della targa nel senso di marcia del veicolo, verrà posta la scritta, in un rettangolo in adesivo trasparente, e caratteri con parametro di colore azzurro mare, «Polizia Municipale» ed il nome del comune su tre righe, mentre sul lato sinistro, in piccolo un rettangolo con lo stemma del comune e numero di servizio dell'autovettura, divisi da una diagonale che parte dal vertice basso sinistro.

Sul tetto verrà sistemato monoblocco di colore azzurro mare costituito da sirena bitonale - antenna radio e lucciola lampeggiante.

Motocicli: colore azzurro mare; cassoni posteriori con striscia orizzontale di colore argento riportante la scritta «Polizia Municipale».

Parabrezza bianco con scritta «Polizia Municipale».

88R0744

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1988, n. 9.

Interventi straordinari per gli itinerari delle nevi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 10 del 12 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione di interventi volti al completamento, miglioramento ed adeguamento delle strutture degli itinerari delle nevi, per la manutenzione dei relativi impianti e mezzi speciali, nonché per la parziale copertura dei disavanzi nella gestione degli stessi impianti ed attrezzature, la Regione istituisce un fondo che potrà essere utilizzato nel modo seguente:

a) Concessione di contributi, in conto capitale, ai comuni, nella misura del 100% delle spese per interventi volti al completamento, miglioramento ed adeguamento delle strutture e per la manutenzione di impianti e mezzi speciali neve;

b) Concessione di contributi, in conto capitale, da erogarsi tramite i comuni, ad enti e società che gestiscono gli impianti, nella misura del 75% dei disavanzi di gestione, comprovati con conti economici e relativa documentazione probatoria.

I contributi di cui alla lettera b) non potranno superare l'ammontare del 75% del fondo.

Art. 2.

I tempi, le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi e della documentazione richiesta, le modalità di erogazione dei contributi saranno definite con apposito regolamento che la giunta regionale sottoporà all'approvazione consiliare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 1988 in L. 530.000.000 si fa fronte con imputazione al cap. 5865 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.

Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio determineranno l'entità della spesa che farà carico agli stessi o corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 8 marzo 1988

MICHETTI

88R0745

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1988, n. 10.

Norme per il controllo delle nomine di competenza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 12 del 18 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina nomine e designazioni effettuate dalla regione Basilicata in base a leggi, regolamenti statali o regionali e convenzioni presso enti, istituti ed organismi pubblici e privati.

Le disposizioni della presente legge non si applicano per le nomine e le designazioni ove sia esplicitamente richiesto il requisito soggettivo di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nei casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni, quando si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge, ovvero se la persona da nominare, anche in relazione a designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi a questa estranei.

Art. 2.

Spettano al consiglio regionale le nomine e le designazioni che non siano attribuite ad altri organi dello statuto o da specifiche disposizioni.

Art. 3.

Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono soggette al parere obbligatorio della commissione consiliare competente per le questioni istituzionali.

La commissione esprime il proprio parere anche nei casi di conferma o di proroga degli incarichi.

Art. 4.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale dispone, entro il 31 marzo di ogni anno, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco delle designazioni e delle nomine.

L'elenco dovrà indicare:

- 1) la denominazione degli enti, istituti ed organismi;
- 2) le fonti legislative e regolamentari nonché le convenzioni che prevedono l'incarico;

- 3) l'organo istituzionale regionale cui spetta provvedere;
- 4) la data prevista per le singole nomine e designazioni;
- 5) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;
- 6) le indennità previste per ogni incarico;
- 7) le persone in carica e chi le ha proposte.

Qualora occorresse provvedere a nuove nomine, oltre il termine sopra indicato, l'ufficio di presidenza provvede alla tempestiva pubblicazione nel Bollettino della Regione.

Art. 5.

La giunta regionale, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri regionali nonché ordini professionali, associazioni ed organismi pubblici o privati, per i settori di specifico interesse, inoltrano al presidente del consiglio regionale, per il prescritto parere della commissione per le questioni istituzionali, le proposte di candidature agli incarichi di cui alla presente legge.

Le proposte di candidature devono essere illustrate facendo anche riferimento all'esperienza ed alla professionalità del candidato in relazione allo specifico incarico e devono, altresì, indicare:

- 1) dati anagrafici completi e residenza;
- 2) titoli di studio;
- 3) curriculum professionale ed occupazione abituale;
- 4) elenco delle cariche pubbliche ed in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente.

Alla proposta di candidatura devono essere allegate la dichiarazione sottoscritta di disponibilità del candidato ad accettare l'incarico ad una sua dichiarazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con l'elencazione dei requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione.

Le proposte di candidature prive della documentazione sopra prescritta non saranno esaminate.

Art. 6.

Il presidente del consiglio regionale ed il presidente della giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione alla data fissata per le designazioni e le nomine, chiedono alla competente commissione consiliare di esprimere il parere sulle proposte pervenute in commissione. Trascorsi trenta giorni dalla data fissata per le designazioni e per le nomine di cui al punto 4 dell'art. 4, qualora la richiesta non sia pervenuta, la commissione procede autonomamente.

Spetta alla commissione valutare per ogni nomina o designazione i requisiti professionali e di esperienza necessari all'espletamento dell'incarico quando non vi siano specifiche indicazioni nelle leggi, nei regolamenti e nelle convenzioni e quando ricorrano previsioni normative generiche del tipo «esperto in contabilità pubblica», «esperto in discipline amministrative», «esperto in materia di lavori pubblici».

La commissione esamina singolarmente le proposte di candidature agli incarichi e verifica la rispondenza tra i requisiti posseduti dai candidati e quelli richiesti specificamente dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni o determinati ai sensi del precedente comma.

Qualora a seguito del parere espresso dalla commissione consiliare, gli organi competenti ritengano di procedere a nomine o designazioni diverse da quelle indicate, devono formulare una nuova richiesta di parere.

Art. 7.

La commissione esprime il proprio parere entro venti giorni da quando è pervenuta la richiesta dell'Organo competente alla nomina o alla designazione.

Trascorso tale termine l'organo competente, in mancanza dell'espressione del parere della commissione, procede alla nomina o alla designazione, dando atto, comunque, che la persona nominata o designata sia in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 8.

Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge, oltre le incompatibilità sancite dalle leggi speciali, fatta eccezione per quelle a componente di istituti, università, organismi, enti pubblici anche economici di dimensione interregionale, sono incompatibili con le funzioni di:

- a) membro del parlamento o del consiglio regionale;
- b) dipendente dello Stato, della Regione o di altra amministrazione il quale assolva mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;
- c) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- d) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
- e) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

Nelle situazioni di incompatibilità previste dal precedente comma, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata, al momento dell'accettazione dell'ultimo incarico, non elimini le cause d'incompatibilità, presentando le dimissioni dalle cariche incompatibili e astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9.

L'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione, né da notizia all'interessato.

La persona designata o nominata ai sensi della presente legge entro dieci giorni dalla ricezione di tale avviso, deve comunicare allo stesso organo la propria accettazione, dichiarando nel contempo con atto notorio:

- 1) l'inesistenza o la cessazione dell'eventuale situazione di incompatibilità;
- 2) l'inesistenza di conflitto di interesse in relazione all'incarico da assumere;
- 3) la consistenza del proprio patrimonio all'atto della nomina;
- 4) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi, ai fini fiscali.

Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere presentate anche alla scadenza del mandato, entro il trentesimo giorno della relativa data.

La mancanza o infedeltà delle dichiarazioni di cui al primo comma del precedente articolo comportano la decadenza della nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti nell'esercizio del mandato.

Art. 10.

Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione nell'espletamento del proprio mandato sono tenuti a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

Ogni due anni o quando ne siano altrimenti richiesti, essi sono tenuti ad inviare al presidente del consiglio o della giunta regionale una relazione sull'attività svolta che viene da questi trasmessa alla commissione consiliare competente per materia:

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente primo comma gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o designazione possono revocarla, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 11.

Gli incarichi di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili, a meno che si tratti di incarichi di cui uno senza indennità.

Essi possono essere confermati o prorogati per un massimo di 10 anni.

Art. 12.

In presenza di trasgressioni delle previsioni della presente legge, il consiglio regionale, entro il termine perentorio di 30 giorni, dichiara la decadenza dagli incarichi della persona interessata. Tale atto è dovuto ed obbligatorio.

Art. 13.

Sono abrogate la legge regionale 25 marzo 1983, n. 11 e la legge regionale 19 novembre 1984, n. 35.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 marzo 1988

MICHETTI

88R0746

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1988, n. 11.

Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e strumentali. Norme per il funzionamento dell'organo di controllo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 12 del 18 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

La regione Basilicata esercita, nei limiti del proprio territorio, il controllo sugli atti delle province, dei comuni, dei loro consorzi ed associazioni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti locali compresi quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni ad essi delegate o subdelegate, degli enti pubblici sottoposti per legge al controllo della Regione.

L'Organo regionale, ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, esercita tutte le funzioni di controllo, sotto qualunque denominazione e forma, con le modalità e i limiti della presente legge.

Art. 2.

Articolazione e autonomia dell'Organo di controllo

L'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 56 dello statuto della Regione, è costituito:

- Comitato regionale di controllo, con sede in Potenza;
- Sezione decentrata di controllo, con sede in Potenza;
- Sezione decentrata di controllo, con sede in Matera;
- Sezione decentrata di controllo, con sede in Melfi;
- Sezione decentrata di controllo, con sede in Lagonegro.

Il comitato regionale e le sezioni decentrate di controllo esercitano le loro funzioni in modo autonomo.

Art. 3.

Competenze dell'Organo di controllo

Il comitato regionale esercita la funzione di controllo sugli atti:

- a) delle Province;
- b) dei consorzi ai quali partecipano le province. Ove il consorzio facciano parte province appartenenti a Regioni diverse, il comitato esercita il controllo solo se l'amministrazione consortile ha sede in Basilicata;
- c) delle aziende e consorzi di aziende di cui al regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte delle province, nei modi e con i limiti di cui al predetto testo normativo, ferme restando le competenze attribuite al consiglio provinciale;
- d) delle Unità sanitarie locali in conformità delle leggi vigenti;
- e) degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- f) dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata, dei Consorzi per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza e della provincia di Matera, dei Consorzi di bonifica, del Consorzio per la fiera di basilicata, dell'ente regionale per l'edilizia residenziale pubblica (ERERP), degli enti provinciali per l'edilizia residenziale (EPER), dell'ente regionale per la gestione delle acque lucane (ERGAL), nonché degli altri Enti strumentali della regione Basilicata che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento dei fini propri della stessa, limitatamente agli atti indicati nella lett. c) del successivo art. 32;
- g) di tutti gli altri enti pubblici soggetti al controllo della regione Basilicata con esclusione di quelli sottoposti al controllo delle sezioni decentrate.

Le sezioni decentrate esercitano la funzione di controllo sugli atti:

- a) dei comuni;
- b) dei consorzi tra comuni e delle Comunità montane;
- c) delle aziende e dei consorzi di aziende di cui al regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nei modi e nei limiti di cui al predetto testo normativo, ferme restando le competenze attribuite al consiglio comunale;
- d) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- e) dei circondari.

Il controllo è esercitato dalla sezione nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione dell'ente.

La sezione decentrata con sede in Potenza esercita la funzione di controllo sugli atti dei seguenti Comuni:

Potenza, Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armeno, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelgrande, Castelmezzano, Corleto Perticara, Filiano, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Muro Lucano, Oppido Lucano, Paterno, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Roccanova, Ruoti, San Chirico Nuovo, San Martino d'Agri, Sant'Angelo le Fratte, Sant'Arcangelo, Sasso Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Spinoso, Tito, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza, Viggiano.

La sezione decentrata con sede in Lagonegro esercita la funzione di controllo sugli atti dei seguenti comuni:

Lagonegro, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sarconi, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello.

La sezione decentrata con sede in Melfi esercita la funzione di controllo sugli atti dei seguenti Comuni:

Melfi, Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa.

La sezione decentrata con sede in Matera esercita al funzione di controllo su tutti i Comuni che fanno parte della Provincia di Matera.

Art. 4.

Atti non soggetti a controllo

Non sono soggetti a controllo gli atti di cui all'elenco che segue, in quanto esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge o privi di carattere dispositivo:

A) ATTI ESECUTIVI DI PROVVEDIMENTI GIÀ ADOTTATI E PERFEZIONATI AI SENSI DI LEGGE:

1) i contratti stipulati in esecuzione della delibera di approvazione del verbale di aggiudicazione o dello schema di contratto;

2) gli atti meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;

3) gli atti che ratificano, senza integrazione o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via di urgenza o per delega da altro organo dell'ente nei casi previsti dalla legge;

le deliberazioni:

4) di restituzione di ritenute di garanzia;

5) di svincolo delle cauzioni;

6) di liquidazione per forniture ed opere previste dal contratto;

7) di accredito delle anticipazioni di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

8) che approvano i verbali di aggiudicazione di lavori e forniture in conformità ai limiti ed alle prescrizioni di precedenti deliberazioni esecutive;

9) di liquidazione di quote a carico dell'ente a seguito del riparto di spese consortili o di riparti relativi a spese dovute in base ad atti deliberativi esecutivi che li prevedano;

10) di approvazione dei rendiconti del servizio di economato, di liquidazione o di reintegro di fondi sulla base e nei limiti dell'apposito regolamento;

11) di liquidazione di spese già specificatamente individuate ed impegnate con precedenti deliberazioni esecutive;

12) di liquidazione agli amministratori di indennità di missione e relativo rimborso spese per missioni preventivamente autorizzate con atti deliberativi esecutivi, purché non comportino maggiori oneri finanziari;

13) di liquidazione di gettoni di presenza agli amministratori e ai componenti di commissioni istituite con atto esecutivo, purché non comportino maggiori oneri finanziari;

14) di liquidazione ai dipendenti dell'indennità di missione e di compenso per lavoro straordinario entro i limiti della autorizzazione adottata con preventivi atti deliberativi esecutivi;

15) di adeguamento dell'indennità integrativa speciale;

16) di concessione di congedi straordinari e di aspettative aventi carattere non discrezionale;

17) di collocamento a riposo aventi carattere non discrezionale;

18) relative agli aumenti periodici legati al decorso del tempo, ivi compresi quelli anticipati per nascita di figli o per benefici combattentistici;

19) di nomina a seguito di concorsi pubblici in attuazione delle deliberazioni esecutive di approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice;

20) di determinazione del trattamento economico in attuazione di provvedimenti esecutivi di applicazione dei contratti di lavoro emanati nelle forme di legge.

B) ATTI PRIVI DI CARATTERE DISPOSITIVO:

1) le mozioni, gli ordini del giorno, le interrogazioni e le interpellanze;

2) le deliberazioni sull'ordine dei lavori e sul funzionamento del consiglio;

3) le deliberazioni di approvazione dei verbali delle adunanze;

4) le proposte della giunta al consiglio;

5) le interrogazioni al consiglio regionale;

6) gli atti di iniziative di leggi ed atti amministrativi regionali;

7) le proposte di referendum su leggi ed atti amministrativi regionali;

8) le designazioni di rappresentanti dell'ente in collegi interni ed esterni all'ente alle cui nomine si provvede con atto successivo;

9) i pareri resi ad altri soggetti;

10) le deliberazioni intervenienti nel procedimento dell'amministrazione finanziaria dello Stato in materia di accertamenti INVIM, IRPEF, ILOR;

11) le deliberazioni di richiesta di finanziamento allo Stato, alla Regione e ad altri enti, da cui non derivino impegni finanziari a carico dell'ente deliberante;

12) le deliberazioni di controdeduzione alle proposte di modifica formulate dalla Regione nel corso del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici;

13) le deliberazioni di massima senza gli impegni di spese, ivi comprese quelle concernenti le linee programmatiche dell'amministrazione;

14) le proposte del comitato di gestione all'assemblea della U.S.L.;

15) le proposte delle UU.SS.LL. alla Regione per l'adozione di provvedimenti di competenza di quest'ultima;

16) le osservazioni del consiglio comunale circa le deliberazioni delle commissioni amministrative delle aziende municipalizzate.

Non sono, inoltre, soggetti a controllo gli atti delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, così come convertito in legge 15 novembre 1983, n. 638.

Art. 5.

Esercizio del controllo

L'organo di controllo esplica, nei confronti degli atti assoggettabili, il controllo preventivo di legittimità.

Gli atti soggetti a controllo devono pervenire nei termini fissati dalla legge agli uffici dell'organo di controllo competente in duplice esemplare autenticato, corredati di un elenco descrittivo degli stessi, anche in duplice esemplare, dei quali, uno sarà restituito all'Amministrazione dell'ente interessato con l'apposizione di timbro e data di ricezione.

Analogha procedura sarà eseguita per l'invio delle deduzioni e degli atti integrativi richiesti dall'organo di controllo.

Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se, nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento, l'organo di controllo, con provvedimento motivato, non ne abbia pronunciato l'annullamento o chiesto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio dandone, nel medesimo termine, comunicazione all'ente interessato, anche a mezzo di telegramma o di fonogramma che contenga il testo del dispositivo del provvedimento. Le decisioni di annullamento o di richiesta di chiarimenti devono obbligatoriamente contenere, oltre al dispositivo, anche la motivazione. I provvedimenti integrali contenenti il dispositivo e la motivazione devono essere spediti immediatamente all'Ente che ha emanato l'atto.

Il termine dei venti giorni è interrotto, per una sola volta, se prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Ente deliberante.

In tal caso, l'atto diviene esecutivo se, nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della risposta, l'organo di controllo non ne abbia pronunciato l'annullamento.

Gli atti in ordine ai quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, si intendono decaduti, ove non sia fatta pervenire risposta all'organo di controllo entro centoventi giorni dalla data di ricevimento, mediante raccomandata, della relativa ordinanza.

I termini di cui ai commi precedenti, qualora scadano in giorni festivi, sono prorogati al giorno seguente non festivo.

Art. 6.

Deliberazione di urgenza

Le deliberazioni adottate in casi di urgenza, dichiarate immediatamente eseguibili, devono essere trasmesse all'Organo di controllo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.

L'organo di controllo può pronunziarne l'annullamento entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento.

Art. 7.

Atti sottoposti a controllo successivo

L'elenco degli atti non soggetti a controllo ai sensi del precedente art. 4 deve essere inviato in duplice esemplare, di cui uno è restituito all'ente per ricevuta.

L'elenco deve contenere la data e l'oggetto di ciascuna delle deliberazioni, nonché gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni stesse costituiscono atto di esecuzione, conferma o ratifica.

Entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'elenco, l'organo di controllo può fare richiesta motivata di copia integrale delle deliberazioni che vi sono comprese, per verificarne la non assoggettabilità a controllo.

Per le deliberazioni di cui al comma precedente l'organo di controllo, qualora disponga l'annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, è tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni per cui l'atto è stato ritenuto assoggettabile a controllo; in nessun caso tale pregiudiziale motivazione potrà essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludono tuttavia il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo.

Art. 8.

Controllo di merito

Sono sottoposte al controllo di merito, oltre che al controllo preventivo di legittimità, le deliberazioni concernenti:

- a) gli statuti ed i regolamenti;
- b) i bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni da una sezione all'altra;
- c) i mutui ed i prestiti.

Gli atti assoggettabili al controllo di merito divengono esecutivi nel termine di venti giorni dal ricevimento e di quaranta giorni quando la deliberazione riguarda il bilancio, se l'organo di controllo, ove riscontri in essi un vizio di merito, non inviti, con ordinanza motivata, l'ente deliberante a riprenderli in esame.

Le deliberazioni rinviate a norma del precedente comma divengono esecutive se l'ente deliberante, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, decida di confermarle senza modificazioni o accolga integralmente o parzialmente i rilievi formulati dall'organo di controllo; in tale ipotesi l'ulteriore esame da parte dell'organo di controllo è limitato al riscontro di eventuali vizi di legittimità propri dell'atto di riconferma.

Il termine di cui al secondo comma rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Ente deliberante.

Art. 9.

Controllo sostitutivo

Il controllo sostitutivo è esercitato dal comitato regionale e dalle sezioni decentrate, secondo le competenze stabilite dal precedente art. 3, esclusivamente per compiere atti obbligatori per legge ai quali l'ente, sebbene diffidato, non abbia provveduto entro trenta giorni.

L'organo di controllo valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, abbiano ommesso di compiere un atto dovuto anche attuativo di impegni assunti con un precedente atto amministrativo derivante da leggi nazionali o regionali e, in caso di accertata omissione, diffida l'ente a provvedere assegnando un congruo termine.

Qualora il ritardo o l'omissione dell'ente concerna la nomina o la designazione di suoi rappresentanti, la diffida deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo competente a deliberare.

Decorso inutilmente il termine fissato, l'organo di controllo nomina tra i dipendenti regionali appartenenti ai livelli funzionali dirigenziali, un commissario ad acta.

Gli atti posti in essere dal Commissario sono soggetti agli ordinari controlli e devono ispirarsi alla massima salvaguardia delle autonomie locali.

Art. 10.

Provvedimenti dell'Organo di controllo

L'organo di controllo adotta, nell'esercizio delle sue funzioni, i seguenti provvedimenti:

- a) l'annullamento per vizi di legittimità;
- b) la richiesta di riesame in sede di controllo di merito;
- c) la richiesta di chiarimenti integrativi di giudizio.

Ogni provvedimento deve essere sufficientemente motivato.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono definitivi.

Qualora non venga adottato alcuno dei provvedimenti suindicati, si verbalizza che l'atto è stato sottoposto a controllo senza rilievi.

Art. 11.

Regolarizzazione degli atti

Il presidente del collegio, qualora l'atto inviato presenti errori od omissioni materiali, può invitare l'ente deliberante a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata eccezionalmente, quando ciò sia necessario ai fini della rapidità del procedimento.

L'organo deliberante può decidere il mero ritiro dell'atto prima che sullo stesso sia intervenuta decisione dell'organo di controllo.

Art. 12.

Costituzione e durata in carica

L'organo di controllo è costituito all'inizio di ogni legislatura, entro novanta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale, con decreto del presidente della giunta regionale.

Il consiglio regionale deve designare i componenti elettivi entro sessanta giorni dalla sua prima seduta.

Il presidente della giunta regionale provvede all'insediamento del comitato e delle sue sezioni convocandone i componenti entro 30 giorni dal decreto di nomina.

Sino all'insediamento del nuovo organo di controllo, le relative funzioni vengono esercitate da quello uscente.

I membri eletti dal consiglio regionale vengono scelti tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione per il comitato regionale e delle province per le rispettive sezioni:

che abbiano esercitato il mandato di parlamentare o consigliere regionale;

che siano laureati in materie giuridiche, economiche, finanziarie, da almeno cinque anni;

che abbiano esercitato, per almeno cinque anni, funzioni di sindaco o di componente di giunta di provincia, di Comunità montane, di Consorzi di enti locali e di Unità sanitarie locali;

che siano stati componenti degli organi di controllo sugli atti della regione o degli enti locali;

che abbiano svolto funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione;

che siano esperti in materia sanitaria, per le finalità di cui al primo e secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

Art. 13.

Elezioni dei Presidenti e dei Vice Presidenti

Nella prima seduta di insediamento, il comitato regionale e le sezioni decentrate di controllo, sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età, eleggono a scrutinio segreto, con votazioni distinte e a maggioranza assoluta dei componenti, i rispettivi presidenti tra gli esperti effettivi eletti dal consiglio regionale.

Qualora dopo due votazioni nessun membro abbia ottenuto la maggioranza assoluta, è eletto presidente chi ha riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse modalità vengono eletti il vice presidente del comitato regionale ed i vice presidenti delle sezioni decentrate.

Art. 14.

Attribuzioni del Presidente

Il presidente rappresenta il collegio, formula l'ordine del giorno delle adunanze, convoca il collegio e presiede le sedute; sottoscrive i verbali delle sedute ed ogni altra decisione del collegio; ripartisce tra i membri del collegio i compiti e le attribuzioni relative all'istruttoria e alla relazione sui singoli atti sottoposti al controllo del collegio medesimo; vigila sull'esecuzione delle decisioni adottate dal collegio; provvede, in caso di assenza, alla sostituzione dei componenti effettivi con supplenti.

Art. 15.

Supplenze del Presidente

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal vice presidente; in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, le funzioni di presidente sono assunte dal terzo componente effettivo.

In caso di assenza o di impedimento di tutti i membri elettivi effettivi, assume le funzioni di Presidente il componente elettivo supplente più anziano di età.

Art. 16.

Sostituzione dei componenti e sospensione

Qualora, per qualunque motivo, uno dei componenti il collegio abbia cessato di farne parte, il presidente ne dà immediatamente comunicazione al presidente della giunta che, entro quindici giorni, promuove la sostituzione nei modi previsti dalla legge. Il membro subentrante resta in carica sino alla scadenza del mandato del componente da lui sostituito.

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'Organo di controllo sono presentate al presidente del comitato o della sezione di appartenenza; il comitato o la sezione ne prendono atto nella prima seduta successiva.

I componenti dell'organo di controllo che non intervengano, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive del proprio Collegio, decadono dalla carica.

La causa di decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale all'interessato il quale ha facoltà di controdedurre entro quindici giorni dalla contestazione.

La decadenza dei componenti effettivi è pronunciata dal consiglio regionale, su proposta motivata del presidente della giunta regionale.

La pronuncia di decadenza deve essere tempestivamente comunicata al presidente dell'organo di controllo interessato.

Comportano decadenza anche le cause sopravvenute di incompatibilità di appartenenza all'organo previste dalla legge.

Qualora il componente incorra in una delle ipotesi di incompatibilità sopravvenute, il presidente della giunta regionale gli chiede di optare, entro dieci giorni dall'invito, tra le cariche, astenendosi, nel frattempo, dalle funzioni di controllo; qualora l'opzione non sia dichiarata nei termini, il presidente della giunta lo dichiara decaduto dalla carica.

La dichiarazione di decadenza dei membri non elettivi è pronunciata e comunicata dal presidente della giunta regionale al commissario del governo, al presidente del Tribunale amministrativo regionale, al presidente dell'amministrazione provinciale, per le sostituzioni di rispettiva competenza.

La dichiarazione di decadenza deve essere comunicata al presidente del consiglio regionale.

Qualora la cessazione della carica riguardi il presidente del collegio, le funzioni di cui al primo comma del presente articolo sono svolte dal componente che lo sostituisce, ai sensi del precedente art. 15.

I componenti dell'organo di controllo sono sospesi, con delibera del consiglio regionale, dalle loro funzioni nei casi e con le modalità previste dalla legge statale che disciplina la sospensione degli amministratori degli enti locali in dipendenza di provvedimenti penali.

Art. 17.

Convocazione delle adunanze

Il comitato regionale e le sezioni decentrate stabiliscono il calendario delle sedute che devono avere luogo non più di venti volte al mese ed in giorni diversi.

Il calendario viene pubblicato nel Bollettino ufficiale degli atti della Regione.

Le riunioni ordinarie hanno luogo almeno due volte la settimana in giorni prefissati, a orario stabilito, nella sede del rispettivo collegio, senza necessità di convocazione e, di norma, durante l'orario di ufficio.

L'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie fissate dal calendario dei lavori è depositato, con una copia per ciascun componente effettivo e supplente, presso la segreteria dell'organo di controllo almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, insieme con i fascicoli relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, per la consultazione da parte dei componenti il collegio.

In caso di necessità, è in facoltà del presidente convocare il collegio in seduta straordinaria dandone avviso, anche telegrafico, a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 18.

Procedimento preliminare

Gli atti e gli elenchi trasmessi dagli enti soggetti a controllo sono assegnati, a cura del presidente, a un componente del collegio, il quale riferisce al collegio stesso.

Art. 19.

Adunanze e deliberazioni

L'adunanza si apre con la verifica del numero legale. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

I supplenti partecipano alle adunanze ed alle discussioni ed hanno diritto di voto solo quando sostituiscono i membri effettivi.

Le decisioni sono adottate, con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Non è ammessa l'astensione dal voto.

Le decisioni sono sottoscritte dal presidente, dal segretario e dal relatore.

Alla relazione, discussione e deliberazione dell'organo di controllo non possono partecipare estranei.

I componenti del collegio devono astenersi dal prendere parte all'istruttoria, alla discussione ed alle deliberazioni concernenti atti che direttamente o indirettamente riguardano interessi propri o di parenti od affini entro il quarto grado.

Art. 20.

Verbale delle adunanze

Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere un cenno sintetico delle questioni trattate e delle decisioni adottate; esso è redatto a cura del segretario e sottoscritto da quest'ultimo, dal presidente e dai componenti ed è approvato dal collegio nella seduta immediatamente successiva.

Ogni componente del collegio ha la facoltà di fare inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini della deliberazione.

Art. 21.

Relazione annuale

I presidenti del comitato e delle sezioni decentrate trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, al presidente del consiglio ed al presidente della giunta regionale, una relazione sull'attività svolta durante l'anno.

La relazione deve essere approvata dal comitato e dalla sezione e deve contenere, le eventuali osservazioni o relazioni dei singoli componenti.

Nella relazione, oltre ai criteri adottati nell'esercizio del controllo, devono essere analiticamente indicati:

- a) il numero delle sedute del collegio;
- b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti controllati;
- c) il numero degli atti annullati suddivisi per enti deliberanti, argomenti e motivi di annullamento;
- d) il numero degli atti rinviati con richieste di riesame con l'indicazione sintetica dei motivi del rinvio e l'indicazione di quanti siano stati integralmente riadottati;
- e) il numero e l'esito degli atti per i quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
- f) il numero degli atti sottoposti al controllo di merito;
- g) il numero delle udienze effettuate con gli amministratori;
- h) una valutazione in merito all'attività di controllo e alla normativa in vigore nelle materie, all'adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche, alla dotazione di personale, nonché le eventuali proposte ai fini di un migliore svolgimento delle funzioni di controllo.

Le relazioni, esaminate dalla competente commissione consiliare, formeranno oggetto di apposito dibattito in consiglio regionale, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 22.

Coordinamento

Il presidente della giunta regionale promuove le opportune azioni di coordinamento, in collaborazione con il presidente del CO.RE.CO. e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio regionale in occasione dell'apposito dibattito sulla relazione annuale di cui all'articolo precedente.

Il presidente della giunta regionale promuove e convoca altresì riunioni dei componenti il CO.RE.CO. e le sezioni decentrate per favorire l'uniformità di valutazione e per assicurare la migliore utilizzazione del personale regionale assegnato.

Il presidente del comitato regionale, d'intesa con i presidenti delle sezioni provinciali di controllo o su richiesta del presidente della giunta regionale, del presidente del consiglio regionale o di una sezione decentrata di controllo:

promuove e convoca, almeno una volta all'anno, riunioni plenarie di tutti i componenti il comitato regionale o le sezioni decentrate al fine di favorire il coordinamento dell'attività dell'Organo di controllo e di assicurare la omogeneità delle procedure;

promuove e convoca riunioni periodiche dei presidenti e dei vice presidenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate per l'esame di specifici argomenti connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo.

Il consiglio regionale delibera la convocazione di una conferenza annuale sull'esercizio delle funzioni di controllo, con la partecipazione degli enti locali e dell'organo di controllo.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del comitato che redige il verbale della riunione.

Art. 23.

Audizioni

Gli organi rappresentativi dell'ente sottoposto a controllo devono essere sentiti dal collegio nel caso di loro richiesta scritta, in relazione ad atti determinati inviati e non ancora esaminati.

Gli amministratori degli enti suddetti possono essere invitati alle adunanze del collegio esclusivamente per fornire chiarimenti relativi all'atto sottoposto al controllo.

L'audizione non interrompe il termine di venti giorni per l'esame dell'atto.

Art. 24.

Rilascio di copia degli atti

I dirigenti degli uffici di segreteria degli organi di controllo sono autorizzati a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta copia delle decisioni emesse dai collegi; la spesa è a carico dei richiedenti.

Non è consentito il rilascio di copie degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale contenente la discussione, tranne che ai consiglieri regionali, ai legali rappresentanti degli enti interessati al provvedimento e, tramite essi, ai componenti degli organi degli enti medesimi, con esenzione da spesa.

Non è consentito il rilascio di alcun atto prima dell'adozione delle decisioni definitive da parte dell'organo di controllo.

Art. 25.

Conservazione degli atti

Gli atti sottoposti al controllo sono tenuti negli archivi del comitato e delle sezioni decentrate per la durata minima di cinque anni, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 26.

Scioglimento dell'Organo di controllo

Il comitato e le sezioni sono sciolti in caso di contestuali dimissioni della maggioranza dei componenti effettivi o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

Possono essere sciolti anche quando, nell'esercizio delle loro funzioni, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Le cause che possono determinare lo scioglimento del comitato o delle sezioni devono essere contestate dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa o su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, all'organo di controllo, che può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione.

Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale, che decide con l'intervento di almeno due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di scioglimento di una sezione, la funzione di controllo è esercitata dal comitato regionale di controllo fino all'insediamento del nuovo organo; se lo scioglimento riguarda il comitato regionale, le relative funzioni sono esercitate, per gli enti a carattere regionale, dalla sezione avente sede nel capoluogo della regione e, per gli altri enti, dalla sezione nel cui ambito l'ente stesso ha sede legale.

Art. 27.

Pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli Organi di controllo

Un elenco di tutte le decisioni adottate dall'organo di controllo in ciascuna seduta è trasmesso, a cura del segretario, al presidente della giunta regionale per la pubblicazione negli appositi supplementi al Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

Il comitato regionale di controllo è tenuto, con periodicità annuale, a trasmettere alla giunta, per le opportune forme di pubblicità, il «massimario» delle decisioni adottate dallo stesso comitato e dalle sezioni decentrate.

A tal fine, queste ultime trasmettono al comitato, mensilmente, l'elenco ed il dispositivo delle decisioni adottate.

Non costituiscono materia di massimario le decisioni interlocutorie ed il visto senza rilievo.

Art. 28.

Rappresentanza in giudizio

Il presidente della giunta regionale è il rappresentante della regione nei provvedimenti giurisdizionali aventi per oggetto atti dell'organo di controllo.

Il presidente dell'organo di controllo deve trasmettere al presidente della giunta regionale gli atti relativi al provvedimento impugnato.

La costituzione o non costituzione in giudizio, sentito l'organo di controllo interessato, è deliberata, con provvedimento motivato, dalla giunta regionale che ne dà comunicazione alla competente commissione consiliare.

Art. 29.

Pareri tecnici

L'organo di controllo, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, può chiedere pareri tecnici ad organi ed uffici centrali e periferici dello Stato e della regione, purché la richiesta non costituisca motivo di sospensione dell'esecutività dell'atto e non pregiudichi l'osservanza dei termini di cui agli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 30.

Uffici e personale

Il comitato e le sezioni si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, di uffici costituiti nei modi previsti dalla legge regionale 6 giugno 1986, n. 9.

La giunta regionale nomina i dirigenti degli uffici di segreteria del comitato e delle sezioni decentrate, nonché i loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.

I Dirigenti degli uffici svolgono la funzione di segretari nelle riunioni dei rispettivi organi e solo in casi impreveduti ed eccezionali possono essere sostituiti dal dipendente di qualifica più elevata fra quelli presenti in servizio ed assegnati all'organo di controllo interessato.

Il contingente di personale preposto agli uffici del comitato di controllo e delle sezioni decentrate è determinato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 9/1986.

Il personale in servizio presso gli organi di controllo dipendente funzionalmente dal Presidente del rispettivo organo.

Al comitato di controllo e alle sezioni non possono essere assegnati impiegati che ricoprono cariche elettive presso gli enti i cui atti sono sottoposti a controllo da parte dei rispettivi collegi.

I componenti l'organo di controllo non possono prestare opera o servizi agli enti le cui deliberazioni sono sottoposte al controllo del comitato o delle sezioni decentrate, pena la decadenza per incompatibilità ai sensi del precedente art. 16.

Art. 31.

Indennità di presenze e rimborso spese

Ai componenti il comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate è attribuita un'indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dei predetti collegi nella seguente misura:

L. 60.000 al presidente o, in assenza, al facente funzioni;

L. 45.000 agli esperti eletti dal Consiglio regionale ed agli altri componenti.

Ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate che non hanno la residenza o il domicilio o l'abituale dimora nel comune in cui ha sede l'organo di controllo del quale essi fanno parte, è corrisposto, inoltre, per ogni seduta, il rimborso delle spese di viaggio se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici, oppure l'importo di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro della distanza stradale tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'organo di controllo.

L'autorizzazione all'uso del mezzo privato è rilasciata dal presidente dell'organo di controllo.

Ai presidenti ed ai componenti l'organo di controllo che per ragioni del loro ufficio si rechino fuori della località in cui ha sede l'organo medesimo, oltre il rimborso delle spese di trasporto, compete, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, il trattamento economico di missione nella misura prevista dalla legge regionale 4 giugno 1979, n. 18.

Le indennità e il rimborso spese di cui ai commi precedenti si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Art. 32.

Controllo sugli atti degli enti strumentali

Il controllo sugli atti degli enti di cui alla lettera f) del precedente art. 3, è disciplinato nel modo seguente:

a) sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, le deliberazioni concernenti i programmi ed i piani di attività annuali e/o pluriennali, i regolamenti, le piante organiche, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi, gli statuti, le emissioni di prestiti obbligazionari;

b) sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 8, le deliberazioni concernenti gli interventi di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le alienazioni di partecipazioni azionarie;

c) i rimanenti atti, ad eccezione di quelli non soggetti al controllo preventivo di cui all'art. 4, sono sottoposti, secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo e sono trasmessi, per conoscenza, dall'ente deliberante alla giunta regionale.

Le deliberazioni di cui alla lettera a), corredate da una relazione illustrativa, devono essere trasmesse dalla giunta regionale, entro 10 giorni dal ricevimento, al consiglio regionale che decide entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento.

Gli atti deliberativi adottati dal consiglio regionale o dalla giunta nell'esercizio della funzione di controllo di cui al presente articolo sono definitivi e non sono soggetti al controllo della commissione di controllo sull'amministrazione regionale.

La nomina da parte del consiglio regionale di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 52 dello statuto, per l'adozione del bilancio degli enti di cui alla lettera f) dell'art. 3, comporta lo scioglimento degli organi collegiali e la rimozione dei presidenti e dei vice presidenti con la conseguente nomina da parte del consiglio regionale di un commissario straordinario che, in analogia a quanto previsto dall'art. 338 del T.U.L.C.P. del 1934, esercita i poteri degli organi ordinari dell'ente che devono essere ricostituiti, a norma di legge, entro tre mesi dalla sua nomina.

Art. 33.

Spese di funzionamento

Le spese di funzionamento dell'organo di controllo sono a carico della regione Basilicata, che provvede, tramite il dipartimento bilancio e patrimonio, sia al pagamento che al necessario controllo

Art. 34.

Norma transitoria

La normativa di cui alla presente legge si applica nei confronti di tutte le deliberazioni adottate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Art. 35.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1988, con lo stanziamento previsto al cap. 300 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio.

Per gli anni successivi farà carico allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 36.

Abrogazione

Sono abrogate:

- a) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 10;
- b) la legge regionale 22 novembre 1975, n. 61;
- c) l'art. 16 della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26;
- d) la legge regionale 3 febbraio 1978, n. 9;
- e) la legge regionale 18 dicembre 1981, n. 46;
- f) il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 24 marzo 1982, n. 9;
- g) la legge regionale 14 marzo 1985, n. 5.

È, altresì, abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 37.

Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 marzo 1988

MICHETTI

88R0747

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1988, n. 12.

Integrazione all'art. 7, atti sottoposti a controllo successivo della legge regionale: «Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e strumentali. Norme per il funzionamento dell'organo di controllo», approvata dal consiglio regionale con delibera n. 478 del 9 febbraio 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 12 del 18 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge regionale «Disciplina della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e strumentali. Norme per il funzionamento dell'Organo di controllo», approvata dal consiglio regionale con delibera n. 478 del 9 febbraio 1988, è così integrato:

al 1° comma, dopo la parola «ricevuta», aggiungere una virgola e la seguente espressione: «entro 20 giorni dall'adozione degli atti medesimi».

Dopo il 3° comma è aggiunto il seguente 4° comma:

«L'esecuzione delle deliberazioni come sopra richieste rimane sospesa fino all'esperimento da parte dell'organo di controllo, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento, della procedura richiesta dall'art. 5».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 14 marzo 1988

MICHETTI

88R0748

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1988, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32, concernente: Interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una nuova imprenditorialità, allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualità della vita.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 15 del 5 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera a) del punto 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 è così modificata:

Nuovi programmi di attività di cooperative composte, in misura non inferiore al 60% dei suoi membri, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, elevabili a 35 anni per i soggetti in cerca di prima occupazione che risultino disoccupati iscritti nelle liste di collocamento delle circoscrizioni del lavoro della Basilicata.

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il primo comma è sostituito dai due commi seguenti:

I requisiti di cui alla lettera a) del precedente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

I soggetti richiedenti i benefici della legge regionale 32/85 devono essere residenti nel territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della richiesta, ad eccezione degli emigrati che rientrano.

- 2) il secondo comma è soppresso.

Art. 3.

Alla lettera *b*) del punto 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 sono aggiunte le seguenti norme:

sui mutui quinquennali concessi dagli Istituti di credito alle cooperative il tasso agevolato a carico del mutuatario, comprensivo anche del periodo di preammortamento, è pari al 30% del tasso globale di riferimento vigente per il settore di appartenenza, alla data di stipula del contratto, restando a carico della Regione il rimanente 70%;

la quota del 70% a carico della Regione viene corrisposta direttamente all'istituto di credito erogante con rate semestrali posticipate;

la Regione presta apposita fidejussione a garanzia sussidiaria degli impegni assunti dalle cooperative, entro il limite di spesa ad ognuna assegnato, fino all'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria della cooperativa al momento della insolvenza come previsto nell'apposito contratto;

la Regione costituisce apposito fondo di garanzia da finanziarsi con prelievo dell'1% sulle somme assegnate ai soggetti beneficiari a titolo di investimento in conto capitale;

alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo 1165 «Contributi in conto interessi a sostegno delle cooperative giovanili» del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 4.

La lettera *c*) del punto 1 dell'art. 5 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 è così modificata:

contributo a fondo perduto, a favore delle Cooperative beneficiarie dei finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 32/85, per le spese di gestione da determinare con i criteri e le modalità previste nel piano triennale di attuazione.

Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità esistenti sul cap. 1166 «Interventi straordinari di sostegno alla occupazione giovanile» del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 5.

All'art. 8 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 è aggiunto il seguente punto 5:

5. La Regione assume a proprio carico gli oneri relativi alle assicurazioni da stipulare in favore degli apprendisti artigiani interessati dagli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 32/85.

Alla copertura delle spese derivanti dalla applicazione del presente articolo si provvede con le disponibilità esistenti sul cap. 1166 «Interventi straordinari di sostegno alla occupazione giovanile» del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 6.

Il punto 3) dell'art. 13 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32 è così sostituito:

«La Regione, nel rispetto della legge regionale 30/86, può stipulare apposite convenzioni con enti ed organismi pubblici e/o privati, economici e di ricerca, e con università per le attività di promozione ed assistenza tecnica, progettuale e di avvio delle iniziative con le risorse, le modalità ed i criteri definiti dal piano triennale. I soggetti con i quali stipulare le convenzioni saranno individuati nel piano triennale con possibilità di integrazioni o sostituzioni nei successivi piani annuali».

Art. 7.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 31 marzo 1988

MICHETTI

88R0749

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1988, n. 14.

Bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 17 del 18 aprile 1988)

(Omissis).

88R0750

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 15.

Interventi a favore dell'apicoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 21 del 10 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata promuove, al fine di razionalizzare, tutelare e incrementare le risorse zootecniche minori nell'ottica di un organico o coerente uso delle risorse atte a promuovere il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione agricola con particolare riguardo al settore ortofrutticolo, iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura allo stato nomade o stanziale, a valorizzare i prodotti, a tutelare e salvaguardare gli ambienti che le api usano come pascolo.

Art. 2.

Per lo sviluppo e la tutela dell'apicoltura, la valorizzazione dei suoi prodotti (miele, gelatina reale, polline, propoli e cera), la salvaguardia del loro habitat naturale, la Regione promuove e attua, inoltre — anche in collaborazione con l'Università degli studi della Basilicata, le Organizzazioni professionali agricole, gli enti e le istituzioni presenti e operanti sul territorio regionale che abbiano interesse in materia — studi, indagini, corsi di formazione e aggiornamento professionali in apicoltura, osservazioni di mercato per i vari prodotti dell'alveare, garantendo in tal modo la massima diffusione delle conoscenze biologiche e tecnologiche del settore.

Art. 3.

La regione Basilicata annualmente redige il programma degli interventi per la promozione, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura sul territorio regionale.

Il programma annuale, deliberato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, deve prevedere in particolare l'attuazione delle seguenti iniziative ed il relativo riparto dei fondi disponibili:

a) impianto, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e rinnovo di apiari, nonché riconversione dei bugni villici;

b) acquisto di famiglie di api e di api regine;

c) sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimento delle autorità sanitarie, sulla scorta di apposita documentazione rilasciata dallo stesso, comprovante l'avvenuta distruzione;

d) acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività apistiche, con l'esclusione degli automezzi;

e) acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

f) acquisto di alimenti che si rendessero necessari per la sopravvivenza degli alveari;

g) allevamento di api regine;

h) organizzazione dell'apicoltura nomade e del servizio di impollinazione dei fruttiferi;

i) organizzazione di seminari divulgativi e di attività di formazione e di aggiornamento professionale;

l) predisposizione di programmi di assistenza tecnica agli apicoltori e propaganda dei prodotti apistici;

m) organizzazione di interventi straordinari di profilassi e risanamento degli alveari.

Il programma annuale degli interventi è approvato entro il 30 settembre di ciascun anno e il relativo finanziamento regionale per lo sviluppo dell'apicoltura è iscritto in apposito capitolo del bilancio di previsione per l'anno successivo.

Art. 4.

Per la realizzazione del programma degli interventi previsto all'art. 3 della presente legge, la Regione concede, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, i seguenti benefici:

1) contributo in conto capitale, nella misura massima del 50% sulla spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g), nel caso in cui tale iniziative vengano promosse da cooperative di apicoltori l'aliquota contributiva è elevata al 70% della spesa ammissibile. Per le iniziative indicate, infine alla lettera c) la misura del contributo è aumentata fino al 70%, elevabile fino all'80% qualora trattasi di cooperative;

2) contributo in conto capitale, nella misura massima del 30% delle spese documentate o accertate per il trasferimento degli alveari, per le iniziative previste alla lettera h). Nel caso in cui tale iniziative vengano promosse da cooperative di apicoltori, l'aliquota contributiva è elevata al 40% delle spese ammissibili;

3) contributo in conto capitale, nella misura massima dell'80% delle spese ritenute ammissibili, per le iniziative di cui alle lettere l) ed m), dell'articolo in parola;

4) finanziamento delle attività previste alla lettera i).

Per quanto attiene ai benefici indicati alla lettera c) dell'art. 3, nessun contributo può essere, comunque, erogato qualora la sostituzione degli alveari debba imputarsi al fatto che gli interessati abbiano lasciato alla portata delle api miele, favi e altro materiale infetto di cui al successivo art. 10 lettera a).

In ogni caso il contributo in conto capitale non può superare la cifra massima di lire 70 milioni.

Art. 5.

Delle provvidenze previste al precedente art. 4, e nelle misure ivi specificate, possono giovare, fino a esaurimento dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio, i seguenti beneficiari:

a) per i contributi previsti ai punti 1 e 2 gli apicoltori singoli o associati o riuniti in cooperative, purché residenti in territorio regionale e in regola con le denunce di cui all'art. 10 della presente legge, con le priorità appresso indicate:

iscritti presso gli uffici provinciali SCAU con la qualifica di coltivatore diretto;

giovani con età inferiore agli anni 35;

residenti in zone dichiarate montane o svantaggiate a norma delle vigenti leggi;

apicoltori associati o riuniti in cooperativa, con ulteriore preferenza per quelle forme associative con maggioranza — rispettivamente capitaria o per quote — di giovani con età inferiore agli anni 35;

b) per i contributi previsti al punto 3, le associazioni dei produttori operanti nel settore e regolarmente riconosciute ai sensi della legge regionale 11 agosto 1982, n. 24 o, in loro mancanza, le organizzazioni professionali agricole operanti nel territorio regionale;

c) per i benefici previsti al punto 4, gli enti di formazione professionale convenzionati con la Regione e operanti nel comparto agricolo, con la preferenza per quelli di emanazione delle organizzazioni professionali agricole.

Per essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge occorre che nell'azienda apistica vi siano non meno di cinque arnie attive.

Art. 6.

Le domande per essere ammesse ai vari benefici devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente, al dipartimento agricoltura, foreste e alimentazione della regione Basilicata, ufficio produzioni e interventi, e devono indicare:

generalità del beneficiario;

tipo di iniziative per le quali si chiede il contributo;

eventuali condizioni di priorità di cui alla lettera a) dell'art. 5;

tipologia aziendale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) per gli apicoltori associati, copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione o della cooperativa riconosciuta e relativo elenco dei soci;

b) certificato di iscrizione all'albo regionale degli apicoltori;

c) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale, territorialmente competente, attestante che l'esercizio dell'apicoltura è conforme alle norme sanitarie sulla profilassi contro le malattie (in sostituzione può essere allegato un certificato analogo rilasciato da un veterinario regolarmente iscritto all'ordine);

d) documentazione relativa alle spese ritenute ammissibili.

Le associazioni dei produttori e gli enti di formazione professionale che intendano beneficiare, in osservanza delle modalità indicate all'art. 5 delle provvidenze di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 4 della presente legge, devono allegare alla domanda, intesa a usufruire dei benefici della presente legge, copia autentica dell'atto costitutivo — con esclusione delle OO.PP. — e relativo elenco dei soci, nonché rendicontazione delle spese ritenute ammissibili.

Il consiglio regionale provvederà a disciplinare i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze mediante apposito regolamento di applicazione di cui all'art. 14.

Art. 7.

Gli operatori che intendano praticare l'apicoltura nomade nell'ambito del territorio regionale, devono preventivamente notificare, al dipartimento agricoltura, foreste e alimentazione, il trasferimento, a mezzo lettera raccomandata A.R.

Nella comunicazione deve essere espressamente indicata la consistenza dell'apiario, la località di destinazione, la data di trasferimento e il periodo presumibile di permanenza e verrà allegato, inoltre, il certificato sanitario rilasciato dalla USL di cui all'art. 11 della presente legge.

La mancata o tardiva presentazione della notifica di trasferimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 12.

L'ufficio produzioni e interventi del dipartimento agricoltura, qualora riscontri il mancato rispetto delle procedure previste dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dispone l'immediata rimozione dell'apiario e segnala la trasgressione all'autorità giudiziaria competente.

Durante il periodo di permanenza dell'apiario nomade, l'ufficio di cui al comma precedente può disporre controlli sanitari segnalando alle competenti autorità gli eventuali casi riscontrati di malattie infettive o diffuse delle api.

Art. 8.

I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo e consistenza, sono tenuti a farne denuncia al dipartimento agricoltura foreste e alimentazione, ufficio produzioni e interventi, entro il 30 novembre di ogni anno, specificando il numero delle arnie attive relative a impianti stanziali o nomadi. Alla denuncia va allegato certificato dell'U.S.L. competente per territorio (o di un veterinario regolarmente iscritto all'ordine), attestante il rispetto delle norme sanitarie.

Il suddetto ufficio produzioni e interventi, sulla base della denuncia, provvederà a iscrivere gli apicoltori in apposito «Albo regionale», che annualmente, all'atto della denuncia degli operatori, verrà aggiornato, ed a rilasciare un certificato attestante l'iscrizione nell'elenco, nonché, un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso gli apiari.

Detto cartello riporterà data e numero progressivo di iscrizione, tipo di apiario (se cioè nomade o stanziale), generalità e recapito dell'agricoltura sia esso singolo o associato.

La mancata denuncia comporta per l'apicoltura la esclusione, per l'anno di riferimento, da ogni beneficio previsto dalla presente legge.

È fatto obbligo agli allevatori di api in bugni villici di trasformarli in arnie razionali entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Attraverso le strutture organizzative e operative delle Unità sanitarie locali, la Regione attua gli opportuni interventi sanitari a tutela dell'apicoltura, diffondendo le norme tecniche di profilassi contro le malattie, dispone, altresì, sistematici accertamenti sanitari sugli impianti apistici e, se del caso, l'adozione delle misure di polizia veterinaria prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320.

La Regione attiverà, in ottemperanza anche a quando disposto dall'art. 14 un apposito laboratorio di assistenza e sperimentazione per l'apicoltura, del quale si avvarranno le U.S.L. per l'esercizio delle funzioni loro affidate della presente legge.

Detta struttura provvederà alla individuazione della malattia delle api e alla necessaria divulgazione dei sistemi di difesa delle stesse mediante l'assistenza tecnico-sanitaria agli apicoltori.

Art. 10.

I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo e consistenza devono farsi rilasciare dalla competente unità sanitaria locale, entro il 30 novembre di ogni anno, apposito certificato da allegare alla denuncia annuale prevista al precedente art. 8 e alla notifica di trasferimento dell'apiario nomade di cui al secondo comma dell'art. 7.

È altresì, fatto obbligo a chiunque possieda o tenga alveari, di qualunque tipo e consistenza, di denunciare con tempestività alla U.S.L. competente territorialmente le seguenti malattie accertate o sospette: varroasi, acariosi, nosemiasi, peste americana o peste europea.

Al ricevimento delle denunce l'Unità sanitaria locale provvederà gratuitamente agli interventi diagnostici o alla distruzione del materiale infetto.

È fatto divieto a tutti i possessori o detentori di alveari di:

a) esporre o lasciare alla portata delle api i favi il miele e il materiale infetto o sospetto di malattia;

b) alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di alveari infetti o sospetti di malattia;

c) sperimentare sulle api materiale di natura patologica riferibile alle malattie soggette a denuncia, a meno di specifica autorizzazione.

L'acquisto e la vendita di api vive può avvenire solo quando queste siano accompagnate da un certificato sanitario comprovante la loro provenienza da un allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalle U.S.L. territorialmente competente.

Nel caso in cui le api provenissero da aree esterne alla Basilicata, le stesse devono essere accompagnate da idoneo certificato sanitario rilasciato dal locale organo pubblico competente per legge.

Art. 11.

Allo scopo di assicurare all'apicoltura regionale la indispensabile attività pronuba — e facilitare, pertanto, il servizio di impollinazione a favore degli imprenditori ortofrutticoli — è vietata l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari, i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori, alle colture legnose e erbacee quando le stesse siano in fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.

È altresì, vietato l'effettuazione dei trattamenti in parola qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, in tal caso è necessario procedere preventivamente allo sfalcio di queste ultime e all'asportazione totale delle loro masse, e comunque, attendere che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

Art. 12.

La violazione degli obblighi e dei divieti previsti dagli articoli 7 e 10 della presente legge, porterà all'esclusione degli apicoltori inadempienti, per l'anno successivo, da ogni beneficio previsto dalla presente normativa.

Agli operatori apistici che non osserveranno le prescrizioni previste dagli articoli di cui al primo comma saranno, inoltre, comminate sanzioni amministrative comprese tra un minimo di lire 50 mila a un massimo di lire 500 mila, fatta salva ogni altra eventuale sanzione prevista a tal uopo dalle leggi vigenti.

Analogamente, dette sanzioni si applicheranno anche a tutti coloro che trasgrediranno agli adempimenti previsti dal precedente art. 11.

La vigilanza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti, di cui alla presente legge, è affidata al personale del corpo forestale e alle guardie comunali.

In caso di reiterata inosservanza degli obblighi e dei divieti, può essere decisa la cancellazione dall'elenco regionale degli apicoltori.

Art. 13.

La regione Basilicata riconosce le associazioni dei produttori operanti nel settore apistico costituito in ottemperanza della legge regionale 11 agosto 1982, n. 24 e può loro affidare l'esercizio delle attività previste al punto 3) dell'art. 4 della presente legge.

Art. 14.

Il consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvederà su proposta della giunta, ad emanare il «Regolamento-organico di applicazione» contenente fra l'altro:

a) i tempi e le modalità di erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge;

b) l'organizzazione delle iniziative previste dall'art. 3 lettera i), l) ed m);

c) la predisposizione di opportune modulistiche necessarie per i vari adempimenti;

d) le modalità relative alla commercializzazione dei prodotti dell'alveare onde proteggere il consumatore dalle sofisticazioni e dalle frodi alimentari;

e) la costituzione di un centro diagnostico sia per le malattie delle api e sia per l'analisi dei prodotti dell'apicoltura di cui all'art. 9.

Art. 15.

Norma transitoria

Le domande di cui al precedente art. 6, per l'anno in corso, devono essere presentate entro il 15 giugno 1988.

Art. 16.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 300 milioni, faranno carico al cap. 2521 (di nuova istituzione) denominato «Interventi nel settore dell'apicoltura» del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.

Per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 17.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 maggio 1988

MICHETTI

88R0751

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 16.**Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, istitutiva dell'ente di sviluppo agricolo in Basilicata.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 21 del 10 maggio 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) L'art. 6 è sostituito dal seguente:

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione del consiglio regionale ed è composto da 22 consiglieri, compresi il presidente ed il vice presidente.

I posti di consigliere sono così ripartiti:

a) n. 11 rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale con sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai gruppi consiliari almeno sette giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione e composta da un numero massimo di 7 candidati per garantire la rappresentanza della minoranza;

b) n. 7 rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale in proporzione della effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse calcolata sulla base del numero degli iscritti, dell'attività di patronato certificata dall'INPS e dei contributi CAU (contributi agricoli unificati), secondo criteri e modalità che saranno definiti dal consiglio regionale, su proposta della giunta, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) n. 1 rappresentante del personale dell'ente eletto dall'assemblea del personale convocata dal direttore generale dell'ente stesso.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni e cessa, comunque, alla scadenza della legislatura regionale.

Per la validità delle adunanze del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

I membri del consiglio di amministrazione rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole sono da queste designati, su richiesta del presidente della giunta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ed in caso di rinnovo entro sessanta giorni dalla scadenza del consiglio di amministrazione.

Entro lo stesso termine il personale dell'ente designa il rappresentante di cui alla lettera d) del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale emette il decreto di nomina del consiglio di amministrazione anche se entro il termine suddetto non sia stata comunicata la designazione di uno o più rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole o del rappresentante del personale.

In tale ipotesi, con ulteriore decreto del presidente della giunta regionale si provvederà, a seguito delle designazioni successivamente pervenute, all'integrazione del consiglio di amministrazione, risultando questo composto, a tutti gli effetti e fino al completamento della composizione prevista dal presente articolo, dal numero dei membri indicati nel decreto di costituzione o nei successivi decreti integrativi.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo consiliare che aveva presentato la lista alla quale apparteneva il rinunciario o il decaduto per i componenti di cui al punto a) e su proposta delle rispettive organizzazioni per i componenti di cui ai punti b), c) e d) del presente articolo.

2) L'art. 7 è sostituito dal seguente:

Il consiglio regionale, in unica seduta, elegge i componenti del consiglio di amministrazione e, tra gli stessi, il presidente ed il vice presidente.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvede alle nomine.

Le funzioni di presidente possono essere esercitate, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.

Il presidente può delegare parte delle sue funzioni al vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica 5 anni e cessano, comunque, alla scadenza della legislatura regionale e nei casi previsti dal successivo art. 8.

3) L'art. 8 è sostituito dal seguente:

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da n. 3 componenti del consiglio di amministrazione nominati dallo stesso consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del comitato esecutivo, il comitato stesso si intende sciolto.

Il consiglio di amministrazione dell'ente, appositamente convocato dal suo presidente, elegge entro venti giorni il nuovo esecutivo.

Il comitato esecutivo s'intende, altresì, sciolto in caso di scioglimento del consiglio di amministrazione.

Il presidente ed il vice presidente dell'ente decadono in tutti i casi di scioglimento del consiglio di amministrazione.

4) La lettera f) dell'art. 10 è così sostituita:

«f) alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti del comitato esecutivo previsto dall'art. 8 della presente legge».

5) L'art. 19 è sostituito dal seguente:

Il trattamento di missione e il rimborso delle spese per il presidente, per i componenti del comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti, sono fissati in base alla vigente legislazione.

L'indennità di carica del presidente è pari al 60% di quella prevista per il consigliere regionale. L'indennità del vice presidente, dei componenti del comitato esecutivo è pari al 60% di quanto percepito dal presidente dell'ente. L'indennità del presidente del collegio dei revisori è pari al 30% dell'indennità spettante al presidente.

L'indennità di presenza, non cumulabile con l'indennità di carica di cui al precedente comma, per le riunioni del consiglio e del collegio dei revisori è fissata in L. 50.000 per ogni giornata di effettiva seduta.

Art. 2.

Sono abrogate le leggi regionali 6 luglio 1978, n. 26 e 22 dicembre 1980, n. 55.

Art. 3.*Norma transitoria*

Il presidente della giunta regionale, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento del consiglio di amministrazione, che resta in carica per un periodo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominata, ai sensi del precedente art. 1, il nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 maggio 1988

MICHETTI

88R0752

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 17.

Interventi per la valorizzazione dell'attività di acquacoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 21 del 10 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Basilicata si propone di valorizzare, nell'ambito delle proprie competenze, le attività connesse all'esercizio dell'acquacoltura, al fine di concorrere all'accrescimento delle disponibilità nazionali di alimenti proteici.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

Per conseguire le finalità di cui alla presente legge, la Regione incentiva l'attuazione delle seguenti iniziative:

- 1) Acquisto di imbarcazioni, anche a motore, reti da pesca ed altre attrezzature necessarie all'attività di acquacoltura.
- 2) Costruzione, ampliamento ed acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti ed altre attrezzature.
- 3) Costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento ed acquisto di strutture ed impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti rivenienti dall'attività di acquacoltura.
- 4) Costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento ed acquisto di impianti per l'allevamento di pesci, crostacei, molluschi ed alghe.
- 5) Costruzione, ampliamento, riattivazione, attrezzamento ed acquisto di impianti fissi e mobili di cattura, alimentazione, selezione, ossigenazione, depurazione, stabulazione per l'allevamento di pesci, crostacei, molluschi ed alghe.
- 6) Costruzione, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, attrezzamento ed acquisto di impianti per la riproduzione artificiale di specie ittiche, soprattutto se pregiate, e per l'allevamento di novellame da destinare al ripopolamento ed all'allevamento.
- 7) Acquisto di mezzi di trasporto, anche refrigeranti, per la commercializzazione dei prodotti ittici rivenienti dall'attività di acquacoltura.
- 8) Svolgimento di programmi di studio, ricerca, progettazione e sperimentazione nel settore dell'acquacoltura.
- 9) Svolgimento di programmi di formazione, qualificazione, aggiornamento professionale degli operatori dell'acquacoltura.
- 10) Svolgimento di programmi di assistenza tecnica, informazione, divulgazione e propaganda nel settore dell'acquacoltura.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

Possono accedere agli incentivi previsti dalla presente legge:

- 1) Le cooperative e loro consorzi costituite per almeno l'80% da produttori ittici in acquacoltura, purché regolarmente registrati.
- 2) Le cooperative agricole e loro consorzi costituite da coltivatori diretti proprietari o affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, lavoratori agricoli, giovani in età fino a 35 anni, purché regolarmente registrati.

3) Le organizzazioni dei produttori ittici in acquacoltura o agricoli e le loro associazioni regolarmente riconosciute ai sensi delle leggi regionali.

4) Produttori ittici in acquacoltura singoli, le imprese coltivatrici agricole singole.

5) Le società, comunque costituite, senza scopo di lucro, aventi per ragione sociale la ricerca nel settore dell'acquacoltura operanti nella regione Basilicata.

Ai fini della presente legge per produttore in acquacoltura si intende la persona fisica e giuridica che dedica la propria attività prevalente nel settore dell'acquacoltura, purché in possesso delle autorizzazioni eventualmente richieste.

Art. 4.

Incentivi

Per gli interventi di cui all'art. 2, numeri 2, 3, 4 e 6 possono essere concessi mutui di miglioramento della durata di 15 anni a tasso agevolato da contrarsi a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e della normativa regionale vigente.

Il concorso regionale negli interessi per le operazioni di finanziamento del presente articolo, sarà pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolato al tasso di riferimento a quelle calcolate al tasso agevolato che non potrà mai essere in misura inferiore a quello determinato dallo Stato a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

L'onere regionale calcolato a norma del precedente comma, sarà liquidato in unica soluzione mediante attualizzazione del concorso regionale negli interessi a tasso di provvista, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 e bimestralmente determinato con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

È consentita l'estinzione anticipata dei predetti mutui da parte dell'operatore in acquacoltura, previo parere del dipartimento agricoltura e foreste, non prima che sia trascorso un primo quinquennio dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e/o degli acquisti ammessi alle provvidenze di cui ai commi precedenti.

Per gli interventi di cui all'art. 2, numeri 1, 5 e 7 possono essere concessi prestiti quinquennali a tasso agevolato a norma della legge regionale 23 agosto 1977, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni per l'intero importo ammissibile dall'organo regionale competente; l'onere regionale, calcolato a norma del terzo comma del presente articolo, sarà liquidato in unica soluzione mediante attualizzazione del concorso regionale negli interessi a tasso di riferimento depurato della maggiorazione forfettaria ai sensi del sesto comma dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Per gli interventi di cui all'art. 2 numeri 8, 9 e 10, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% della spesa programmata ed approvata, alla cui liquidazione e pagamento si provvederà secondo il programma finanziario allegato al progetto principale approvato dagli organi regionali competenti e comunque mediante una prima anticipazione non superiore al 60% del contributo contestualmente all'approvazione del progetto e la rimanente quota a completamento del programma sulla base dell'effettiva spesa sostenuta e documentata.

Art. 5.

Credito di esercizio

Per le finalità di cui al numero 1 del capoverso 2 dell'articolo unico della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ai beneficiari di cui all'art. 3 della presente legge, possono essere concessi prestiti a tasso agevolato per la conduzione delle aziende operanti nel settore dell'acquacoltura ai sensi della legge regionale 28 novembre 1972, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono, inoltre, essere concessi prestiti di cui al n. 2 del capoverso 2 dell'articolo unico della legge 5 luglio 1928, n. 1760 a tasso agevolato per l'acquisto di novellame da destinare al ripopolamento ed all'allevamento, nonché per l'acquisto di mangimi per i diversi stadi di allevamento erogabili ai sensi della legge regionale 28 novembre 1972, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso regionale negli interessi, determinato ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 39, così come modificata dalla legge regionale 14 agosto 1984, n. 24 e sull'intero importo del prestito ammissibile dagli organi regionali competenti, sarà liquidato in unica soluzione posticipatamente per le operazioni di durata massima di un anno e quello relativo ai prestiti pluriennali anticipatamente in unica soluzione mediante attualizzazione del concorso regionale a tasso di riferimento depurato dalla maggiorazione forfettaria ai sensi del 6° comma dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

Art. 6.

Tasso di riferimento e garanzia fidejussoria

Ai prestiti e mutui di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34 e 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Vincolo di destinazione

I beni realizzati o acquistati con le agevolazioni di cui alla presente legge sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è stato concesso l'incentivo per la durata di anni 5 per quanto attiene le imbarcazioni, le attrezzature mobili in genere ed i mezzi di trasporto, e di anni 15 negli altri casi; in tali periodi non è ammessa nessuna vendita del bene, pena la revoca dell'intervento finanziario.

Art. 8.

Divieto di cumulo

Gli incentivi della presente legge non sono cumulabili con le altre provvidenze comunque ottenute o in procinto di essere concesse per gli stessi scopi da altri uffici della pubblica amministrazione sia statali, locali che in sede comunitaria.

Art. 9.

Revoca e restituzione dei benefici

I contributi in conto interessi ed in conto capitale vengono revocati dalla giunta regionale in caso di mancata ed accertata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni indicate nell'atto di concessione.

Art. 10.

Provvedimenti della Giunta regionale

La giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno predisporre, sulla base delle domande pervenute e previo parere della competente commissione consiliare, un programma di intervento.

Con successivi atti deliberativi la giunta regionale provvede alla concessione delle provvidenze di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge e alla liquidazione del contributo in conto interessi a favore degli Istituti di credito mutuanti per le operazioni finanziarie poste in essere con la procedura di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e della normativa regionale in materia di credito agrario di esercizio e di miglioramento ed il previsto contributo in conto capitale a favore dei soggetti beneficiari aventi diritto.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

In attesa dell'approvazione del programma regionale di acquacoltura, le domande di richiesta di concessione degli incentivi previsti dalla presente legge dirette alla giunta regionale, devono essere presentate al dipartimento agricoltura, foreste e alimentazione che provvede a istruirle e a verificare la loro conformità alla presente normativa.

Le domande di richiesta di concessione degli incentivi verranno approvate con delibera della giunta regionale sentita la competente commissione sulla base di apposito regolamento del consiglio regionale che fisserà le modalità di erogazione delle provvidenze e gli obblighi dei produttori ittici in acquacoltura.

Art. 12.

Finanziamento della spesa

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni farà carico al cap. 2516 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988 e al medesimo o corrispondente capitolo dei bilanci regionali per gli anni successivi.

Art. 13.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 maggio 1988

MICHETTI

88R0753

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 1987, n. 8, concernente agevolazioni finanziarie e creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 21 del 10 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge regionale 14 aprile 1987, n. 8, concernente agevolazioni finanziarie e creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole viene così modificata:

All'articolo 3:

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«I mutui concessi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 8, entreranno in ammortamento il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno e il concorso regionale negli interessi, pari alla differenza tra la semestralità di preammortamento e di ammortamento determinate rispettivamente a tasso di riferimento ed a tasso agevolato, a norma dell'attuale legislazione nazionale e regionale, sarà liquidato dalla giunta regionale previa presentazione da parte degli istituti di credito di specifica richiesta corredata di tutti gli atti adottati a comprova dell'avvenuta definizione dell'operazione finanziaria».

«La normativa di cui al comma precedente si applica anche per gli atti e contratti di mutuo che risultassero già perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato per il preammortamento del mutuo stesso, non potrà superare la somma di due semestralità del concorso regionale».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 3 maggio 1988

MICHETTI

88R0754

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1988, n. 19.

Interventi straordinari per favorire l'accesso alla proprietà agli appartenenti alle forze di polizia ed alle forze armate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 24 del 28 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, in attuazione dei principi contenuti nel proprio statuto, promuove interventi intesi a risolvere situazioni di necessità connesse all'esercizio di funzioni di interesse pubblico.

Art. 2.

Al fine di consentire il permanere sul territorio di appartenenti alle FF.AA. ed alle forze di polizia per un più efficace assolvimento dei compiti ad esse demandati nell'interesse generale ed a salvaguardia dell'ordine pubblico, vengono dettate le norme per consentire l'accesso alla proprietà.

Art. 3.

L'accesso alla proprietà si realizza:

a) mediante la concessione di contributi in conto interessi alle cooperative edilizie costituite esclusivamente tra appartenenti alle FF.AA. ed alle forze di polizia che espletano la loro attività nell'ambito territoriale regionale;

b) mediante la concessione di contributi in conto capitale agli stessi soggetti per favorire l'acquisto di alloggi.

Art. 4.

La regione Basilicata, in occasione dei finanziamenti concessi in applicazione di leggi dello Stato per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, destina il 10% dei contributi assegnati in conto interessi per gli interventi di edilizia agevolata, per il finanziamento delle cooperative edilizie ed il 10% dei contributi in conto capitale da concedere a singoli per l'acquisto di alloggi.

Art. 5.

Per la concessione di contributi in conto interessi alle cooperative edilizie si applicano le norme in materia vigenti al momento del finanziamento, relative ai requisiti soggettivi, al limite massimo di mutuo concedibile, ai limiti di reddito ammissibile nonché quelle relative alle norme tecniche da osservare nella realizzazione degli interventi.

Per la concessione dei contributi in conto capitale, si applicano le stesse norme previste per la generalità dei soggetti all'atto della pubblicazione degli avvisi per la rilevazione delle domande tendenti ad usufruire di detti contributi per l'acquisto di alloggi.

Art. 6.

All'attribuzione dei contributi si provvede mediante la pubblicazione di bandi di concorso e di avvisi pubblici esclusivamente per gli appartenenti alle FF.AA. ed alle forze di polizia.

Le localizzazioni degli interventi, da realizzarsi mediante le cooperative edilizie, saranno individuate a seguito dell'istruttoria delle domande e dopo l'approvazione delle stesse.

Per l'attribuzione dei contributi disponibili si procederà alla formazione di una graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) anno di costituzione della Cooperativa;
- b) possesso della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- c) possesso della concessione edilizia;
- d) sorteggio tra le cooperative edilizie a parità di condizioni.

Per la concessione dei contributi in conto capitale saranno adottati i seguenti criteri di priorità:

a) coppie di nuova formazione, intendendo l'unione tra soggetti che da non più di tre anni alla data di pubblicazione dell'avviso hanno contratto matrimonio sempre che entrambi i coniugi alla stessa data non abbiano superato il 35° anno di età;

b) soggetti sottoposti a provvedimenti di sfratto comprovati da uno dei seguenti documenti:

ordinanza esecutiva di sfratto;

sentenza esecutiva di sfratto;

certificato rilasciato dalla cancelleria della pretura o dalla conciliazione attestante la iscrizione a ruolo del provvedimento per il rilascio dell'alloggio;

c) acquisto di alloggio occupato con regolare contratto di locazione stipulato in data antecedente a quella di pubblicazione dell'avviso e registrato nei modi di legge;

d) sorteggio tra i soggetti a parità di condizioni.

Art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 maggio 1988

MICHETTI

88R0755

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1988, n. 20.

Disciplina delle case di cura private-recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 24 del 28 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

In riferimento all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 la presente legge disciplina la progettazione, la costruzione e la trasformazione, l'apertura e lo svolgimento dell'attività istituzionale delle case di cura private nonché la vigilanza sulla loro attività.

Art. 2.

Recepimento atto statale di indirizzo e coordinamento

I requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale delle case di cura private sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1986 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Competenze degli organi regionali

Tutte le competenze assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1986 ai «competenti organi regionali» devono intendersi attribuite alla giunta regionale.

Art. 4.

Conferma delle autorizzazioni

Le autorizzazioni alla costruzione, all'ampliamento, alla trasformazione, all'apertura e all'esercizio rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono soggette a conferma.

Per ottenere la conferma le case di cura devono inoltrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifica istanza alla Regione e, per conoscenza, alla Unità sanitaria locale competente per

territorio, corredata di copia autentica dell'autorizzazione precedente e degli atti e documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti o il programma per l'adeguamento della struttura alle prescrizioni della presente legge entro il termine di cui al successivo art. 6.

La giunta regionale sentita la Unità sanitaria locale interessata, dispone la conferma o la sospensione o il diniego dell'autorizzazione.

Art. 5.

Vigilanza

Le Unità sanitarie locali esercitano la vigilanza sulle case di cura private ubicate nel proprio comprensorio segnalando alla Regione per i provvedimenti di competenza, le irregolarità riscontrate.

I titolari ed i direttori sanitari delle case di cura private hanno l'obbligo di segnalare alla U.S.L. competente per territorio e all'amministrazione regionale ogni modifica eventualmente intervenuta nella casa di cura rispetto alla situazione esistente al momento dell'autorizzazione e di fornire ogni notizia necessaria per l'esercizio della vigilanza.

Art. 6.

Termini per l'adeguamento

L'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni di requisiti minimi previsti dalla presente legge deve essere effettuato non oltre il 31 dicembre 1989, termine massimo fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986.

Art. 7.

Deroghe alle caratteristiche strutturali e dimensionali

Per le case di cura private in esercizio la giunta regionale potrà autorizzare deroghe nei limiti ed alle condizioni fissate dall'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Abrogazione di norme precedenti

È abrogata qualsiasi altra norma regionale incompatibile con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 18 maggio 1988

MICHETTI

88R0756

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
 - ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
 - ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◇ **TYOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
 - ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Carni, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
 - ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
 - ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
 - ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59
- ## MOLISE
- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria Di E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
 - ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- ## PIEMONTE
- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
 - ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
 - ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
 - ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
 - ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73
- ## PUGLIA
- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
 - ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
 - ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- ## SICILIA
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Einea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalò, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillet, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189